

numero monografico a cura di Elena Marescotti e Arianna Thiene
La relazione tra Scuola e Famiglia nel segno del superiore interesse del minore.
La responsabilità genitoriale tra diritti e doveri, sostegno e formazione alla genitorialità, interazioni con le istituzioni educative

Le relazioni scuola/famiglia all'interno delle aule giudiziarie

Luca Buscema

Abstract – *Parental responsibility, far from being an expression of authoritarianism, which is linked to an obsolete notion of parental authority, consists in the protection, care and promotion of the growth and maturation of the children, supporting their psycho-physical attitudes, natural inclination and aspirations. In this regard, within each family, it is desirable to establish a pedagogical project, fruit of a communion of life, in which it is actually possible to develop the personality of each component. Parents' educational duties are supported by the contribution of the educational institutions accompanying the family in the upbringing of children from their early age through the transmission of the cognitive and value heritage of civil society to new generations. From this point of view, it emerges the opportunity to examine the level of conflict in school / family relations in the context of the pursuit of the right balance between the assertion of students' fundamental rights and the effects linked to a possible misuse of judicial review.*

Riassunto – *La responsabilità genitoriale, lungi dal costituire espressione di autoritarismo, legato ad una ormai vetusta nozione di potestà genitoriale, si sostanzia in un munus teso alla tutela, cura e promozione della crescita e maturazione della prole, assecondandone le attitudini psico-fisiche, l'inclinazione naturale e le aspirazioni. In questa direzione, all'interno di ciascun nucleo familiare, è auspicabile che si affermi un progetto pedagogico, frutto di una comunione di vita, in cui sia effettivamente possibile lo sviluppo della personalità di ciascun componente. Ai compiti educativi dei genitori si affianca il contributo offerto dalle istituzioni scolastiche che, sin dalla più tenera età dei figli, accompagna la famiglia nel processo di crescita dei minori mediante la trasmissione del patrimonio conoscitivo e valoriale, proprio di una società civile, alle nuove generazioni. Si staglia, in quest'ottica, l'opportunità di vagliare il livello di conflittualità nelle relazioni scuola/famiglia nel quadro della ricerca del giusto contemperamento tra affermazione dei diritti (anche fondamentali) degli studenti ed effetti legati ad un possibile, strumentale sviamento del ricorso al sindacato giurisdizionale.*

Keywords – parental responsibility, school/family relationships, right to education, right of defense, judicial review

Parole chiave – responsabilità genitoriale, relazioni scuola/famiglia, diritto all'istruzione, diritto di difesa, sindacato giurisdizionale

Luca Buscema è Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche – Curriculum: Rapporti interordinamentali e tutela dei diritti fondamentali (lus 08) e in Diritto amministrativo (lus 10). Docente a contratto all'Università degli Studi di Messina, è borsista di ricerca in materia di studi parlamentari, libertà fondamentali, difesa e sicurezza dello Stato, misure amministrative di contrasto alla criminalità organizzata e responsabile scientifico di corsi di formazione in materia di diritto dell'immigrazione e diritto dell'emergenza. È autore di due monografie sul rapporto tra democrazia e rappresentanza politica degli interessi e sul valore costituzionale della pace, curatore di due volumi in materia di identità nazionale, immigrazione e condizione giuridica dello straniero, nonché di numerosi saggi e articoli su temi di diritto costituzionale e amministrativo.

1. Il diritto/dovere di istruzione della prole

La responsabilità genitoriale, lungi dal costituire espressione di autoritarismo, legato ad una ormai vetusta nozione di potestà genitoriale¹, si sostanzia in un *munus* teso alla tutela, cura e promozione della prole, assecondandone le attitudini psico-fisiche, l'inclinazione naturale e le aspirazioni.

Essa assurge a strumento di valorizzazione degli obblighi, giuridici e morali, imputabili in capo ai genitori nei confronti dei figli² nel quadro di un generale processo di rivisitazione dei tradizionali istituti della soggettività del minore d'età, dei suoi interessi e della sua capacità di discernimento³, apprezzata alla luce della maturazione psicofisica che accompagna la crescita, intellettuale e culturale, della progenie⁴.

In tal contesto, la libera autodeterminazione del minore capace di discernimento si correla alle esigenze educative connesse all'esercizio della potestà (e responsabilità) genitoriale – “dimensione ‘autentica’ di potere esercitato nell'altrui interesse”⁵ – e diviene il frutto di un deli-

¹ Per una disamina dell'impostazione teorica volta nella direzione di valorizzare la nozione di responsabilità genitoriale in luogo della potestà genitoriale, alla stregua di categoria più ampia, in uno con l'abbandono della tradizionale concezione dell'istituto della potestà quale potere sulla prole, v. V. Caredda, *La responsabilità genitoriale: spunti di riflessione*, in “Diritto di Famiglia e delle Persone” (II), 2015, 04, pp. 1427 ss.; L. Ambrosini, *Dalla potestà alla responsabilità: la rinnovata valenza dell'impegno genitoriale*, in “Diritto di Famiglia e delle Persone” (II), 2015, 02, pp. 687 ss.; M. Porcelli, *La responsabilità genitoriale alla luce delle recenti modifiche introdotte dalla legge di riforma della filiazione*, in “Diritto di Famiglia e delle Persone” (II), 2014, 04, pp. 1628 ss.; E. Giacobbe, *Il prevalente interesse del minore e la responsabilità genitoriale. Riflessioni sulla riforma “Bianca”*, in “Diritto di Famiglia e delle Persone” (II), 2014, 02, pp. 817 ss.; A. Gorassini, *La responsabilità genitoriale come contenuto della potestà*, in M. Bianca (a cura di), *Filiazione. Commento al decreto attuativo*, Milano, Giuffrè, 2014, pp. 91 ss.; G. Sergio, *Potestà versus responsabilità genitoriale. La sofferta evoluzione della regolazione giuridica dei rapporti tra genitori e figli*, in R. Pane (a cura di), *Nuove frontiere della famiglia. La riforma della filiazione*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2014, pp. 81 ss.; S. Matone, A. Fasano, *I conflitti della responsabilità genitoriale*, Milano, Giuffrè, 2013; M. Dogliotti, *La potestà dei genitori e l'autonomia del minore*, Milano, Giuffrè, 2007; A. Anceschi, *Rapporti tra genitori e figli. Profili di responsabilità*, Milano, Giuffrè, 2007; F. Ruscello, *La responsabilità genitoriale. I controlli. Art. 330-335*, Milano, Giuffrè, 2006.

² Ritiene che i poteri e le facoltà riconnesse alla potestà genitoriale costituiscano lo strumento per l'adempimento delle responsabilità ad essa correlate A. Cocchi, *I doveri genitoriali ex art. 147 c.c. e la discendente responsabilità nell'ipotesi di abuso*, in “Responsabilità Civile e Previdenza”, 2014, 05, pp. 1463 ss.

³ Secondo P. Stanzone, *Diritti fondamentali dei minori e potestà dei genitori*, in “Rassegna di diritto civile”, 1980, pp. 455 ss., “quanto alla capacità di discernimento, una volta scartata la tesi del limite fisso d'età [...], non è opportuno neppure enunciare un'altra regola di carattere generale. Imprescindibile è, al contrario, la valutazione dell'ipotesi concreta, sì che di volta in volta [...] si dovrà stabilire se il minore abbia, oppure no, la capacità o, se si preferisce, il discernimento per prendere una decisione con la medesima consapevolezza con cui la prenderebbe una persona adulta”.

⁴ “L'esercizio della potestà genitoriale, che nel corso del tempo si modifica in relazione al raggiungimento di un certo grado di maturità e della capacità di discernimento dei figli, sempre rispettando la loro autodeterminazione e le loro inclinazioni naturali, racchiude i poteri di amministrazione dei beni e degli interessi economici della prole, di rappresentanza e di decisione in riferimento all'istruzione e all'educazione”. Così A. Cocchi, *Il dovere educativo dei genitori ex art. 147 c.c. e la correlata responsabilità in caso di condotte abusanti*, in “Responsabilità Civile e Previdenza”, 2014, 04, pp. 1101 s. Sul punto, v. anche M. Porcelli, *La responsabilità genitoriale alla luce delle recenti modifiche introdotte dalla legge di riforma della filiazione*, cit., pp. 1630 ss.

⁵ Così M. Vivirito Pellegriano, *Diritto dei minori alle relazioni familiari e sistema rimediale tipico*, in “Dir. Fam. e Pers.”, (II), 2017, 04, p. 1322.

cato contemperamento tra valori (di rango costituzionale), “segno tangibile della speciale attenzione che l’ordinamento riserva alla cura dei preminenti – interessi del minore – per mezzo di coloro ai quali ne attribuisce la rappresentanza”⁶, ovvero ai genitori nell’ottica della imprescindibile funzione educativa dei figli, specialmente nell’ambito della comunità familiare, in continua evoluzione di pari passo con le trasformazioni culturali della società⁷, allo scopo di promuoverne la realizzazione della personalità.

Il minore non diviene più, pertanto, il mero destinatario degli effetti dell’esercizio della potestà genitoriale⁸, ovvero “oggetto di tutela, bensì soggetto della stessa”⁹.

In questa direzione, all’interno di ciascun nucleo familiare¹⁰, la cui funzione sociale è stata, nel tempo, costantemente riconosciuta, enfatizzata e mai messa in dubbio¹¹, è auspicabile che si affermi un progetto pedagogico, frutto di una comunione di vita, in cui sia effettivamente possibile lo sviluppo della personalità di ciascun componente¹².

All’interno di una società democratica, il compito più arduo assegnato ai genitori si traduce, in tal senso, nella trasmissione ai propri figli di un patrimonio di valori che permetta loro di maturare consapevolezza in ordine a quei principi fondamentali di coscienza civile e sociale, rac-

⁶ Così e per un approfondimento, v. F. Scaglione, *Ascolto, capacità e legittimazione del minore*, in “Diritto di Famiglia e delle Persone”, (II), 2014, 01, pp. 431 ss.

⁷ Cfr. F. Patruno, F. Freni, *Dinamiche sociali ed esperienza giuridica nell’evoluzione del sistema di diritto di famiglia*, in “Giurisprudenza di merito”, 2004, 7-8, p. 1581.

⁸ Cfr. A. Cocchi, *Il dovere educativo dei genitori ex art. 147 c.c. e la correlata responsabilità in caso di condotte abusanti*, cit., pp. 1098 ss. In merito, v. anche G. Recinto, *Legge n. 219 del 2012: responsabilità genitoriale o astratti modelli di minori di età?*, in “Diritto di Famiglia e delle Persone” (II), 2013, 04, pp. 1475 ss., secondo il quale la responsabilità genitoriale si ispira “ad un rapporto relazionale genitore-figlio che guarda alle peculiarità di ogni singolo caso concreto, mentre la potestà tradisce una prospettiva generalizzante ed astratta che [...] talune volte [...] probabilmente trova proprio nella contraddizione potestà-responsabilità un chiaro e preoccupante sintomo”. Sul punto v. anche F. Carimini, *Il binomio potestà-responsabilità: quale significato?*, in R. Pane (a cura di), *Nuove frontiere della famiglia. La riforma della filiazione*, cit., pp. 111 ss.

⁹ Così M. Porcelli, *La responsabilità genitoriale alla luce delle recenti modifiche introdotte dalla legge di riforma della filiazione*, cit., p. 1629. Sul punto, v. anche P. Perlingieri, P. Stanzone, *Minore età e potestà dei genitori*, in P. Perlingieri, *Manuale di diritto civile*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2008, pp. 121 ss.

¹⁰ Per un approfondimento circa la nozione di famiglia alla luce di un approccio di tipo antropologico, v., *ex plurimis*: A. Cocchi, *Il dovere educativo dei genitori ex art. 147 c.c. e la correlata responsabilità in caso di condotte abusanti*, cit., pp. 1097 ss.

¹¹ Cfr. M. Sesta, *La famiglia tra funzione sociale e tutele individuali*, in “Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile”, 2017, 02, pp. 567 ss.

¹² Invero, secondo P. Donati, *Relazione familiare: la prospettiva sociologica*, in E. Scabini, G. Rossi (a cura di), *Le parole della famiglia, Studi interdisciplinari sulla famiglia*, Milano, Vita e Pensiero, 2006, pp. 20 s., la famiglia costituisce “un legame simbolico che va oltre la mera natura (biologica) e instaura l’ordine della cultura intesa come ordine significativo del mondo, in cui gli individui trovano la loro identità e la loro posizione, nello spazio e nel tempo sociali, con riferimento particolare al genere e all’età. [...] In quanto mette in gioco l’esistenza [...], la famiglia esprime la natura stessa della società, di ogni società storicamente esistita o esistente come rete”.

chiusi nell'*idem sentire de re publica*¹³, tipici di una società orientata alla tutela e promozione dei diritti inviolabili della persona ed al rispetto della dignità dell'individuo¹⁴.

Ciò, anche laddove, quasi fisiologicamente, si assista alla possibile insorgenza di frizioni nell'ambito del rapporto tra genitori e figli, nel quadro, comunque, di una base affettiva indissolubile creata dal vincolo di filiazione¹⁵, in riferimento, in particolare, all'esercizio di libertà fondamentali che possano implicare il coinvolgimento della libertà di coscienza, civile e religiosa, in uno con il libero dispiegamento delle attitudini, inclinazioni, aspirazioni e convincimenti della progenie¹⁶.

Ai compiti educativi dei genitori, che non si esauriscono, di certo, con il compimento del diciottesimo anno della prole¹⁷, si affianca il contributo offerto dalle istituzioni scolastiche che, sin dalla più tenera età dei figli, accompagna la famiglia nel processo di crescita dei minori mediante la trasmissione del patrimonio conoscitivo e valoriale, proprio di una società civile, alle nuove generazioni. Lo sviluppo delle qualità morali e civili dell'individuo, la promozione della sua capacità di analisi critica e, più in generale, il processo di formazione e maturazione della persona passa, infatti, attraverso l'insegnamento mediante il quale si persegue l'obiettivo del rafforzamento degli attributi e delle caratteristiche intellettuali, etiche, spirituali e fisiche dei discendenti¹⁸.

¹³ Ritieni P. Morozzo della Rocca, *Responsabilità genitoriale e libertà religiosa*, in "Il diritto di famiglia e delle persone", 2012, 04, p. 1707, che il disposto dell'art. 30 Cost. non conferisca "alcuna particolare enfasi alla funzione educativa esercitata dalla famiglia nel quadro dei valori repubblicani, in una sorta di neopubblicismo che, giustamente, all'indomani del fascismo era molto temuto".

¹⁴ Declinata, quest'ultima, quanto meno in senso minimo, nei termini di principio supremo dell'ordinamento (cfr. F. Sacco, *Il consenso del beneficiario dell'amministrazione di sostegno e il conflitto tra dignità e libertà*, in "Giurisprudenza costituzionale" 2007, 03, pp. 2280 ss.), presupposto di tutti i diritti fondamentali (cfr. V. Tigano, *Tutela della dignità umana e illecita produzione di embrioni per fini di ricerca*, in "Riv. it. dir. e proc. pen.", 2010, 04, p. 1749), diritto ad avere diritti (cfr. F. Resta, *Neoschiavismo e dignità della persona*, in "Giurisprudenza di merito", 2008, 06, p. 1673), incondizionato rispetto della più intima essenza dell'individuo, corrispondente alla qualità di uomo in quanto tale, al di là di ogni forma di abiezione, avvilito e degradazione fisica e morale. Invero, intendono la dignità alla stregua di "valore supercostituzionale" A. Ruggeri, A. Spadaro, *Dignità dell'uomo e giurisprudenza costituzionale (prime notazioni)*, in "Pol. dir.", 1991, pp. 343 ss.

¹⁵ Cfr. A. Bellelli, *I doveri del figlio verso i genitori nella legge di riforma della filiazione*, in "Il diritto di famiglia e delle persone", 2013, 02, pp. 645 ss.

¹⁶ Cfr. P. Lillo, *Libertà del minore nella sfera educativa e religiosa*, in "Il diritto di famiglia e delle persone", 2009, 04, p. 1921.

¹⁷ Circa la facoltà riconosciuta in favore degli studenti maggiorenni di provvedere in via del tutto autonoma alla giustificazione delle proprie assenze, senza che ciò, però, possa precludere la possibilità per l'istituto scolastico di indirizzare, periodicamente, ai genitori apposite comunicazioni concernenti la frequenza delle lezioni da parte dello studente ed il suo rendimento scolastico, di modo da permettere di continuare ad esercitare il diritto/dovere di educazione ed istruzione della prole, v., *ex plurimis*: Consiglio di Stato, sez. VI, 07/02/2017, n. 540; Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 01/07/2013, n. 633; Consiglio di Stato, sez. VI, 27/12/2010, n. 9413; T.A.R. Lombardia Milano, sez. II 09/06/2006 n. 1351. Più in generale, in tema di responsabilità genitoriale concernente i figli già divenuti maggiorenni, v., *ex multis*: F. Ruscello, *La responsabilità genitoriale. I controlli*. Art. 330-335, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 56 ss.; A. Cocchi, *Il dovere educativo dei genitori ex art. 147 c.c. e la correlata responsabilità in caso di condotte abusive*, cit., pp. 1102 ss.

¹⁸ Sulla effettiva consistenza del diritto allo studio, libertà fondamentale della persona, meritevole di tutela a norma dell'art. 2 Cost. e riconosciuta, formalmente e sostanzialmente, *ex artt.* 3, 33 e 34 cost., v., *ex multis*: M. Mazziotti di Celso, *Studio (diritto allo)*, in "Enciclopedia Giuridica", Roma, Treccani, 1993, XXX vol., pp. 1 ss.; S.

Invero, il concetto di istruzione, ordinariamente inteso nel senso di designare l'apprendimento di conoscenze¹⁹, si suole spesso contrapporre (o, comunque, differenziare, rispetto) alla nozione di educazione²⁰, afferendo il primo *“alla sfera intellettuale della psiche, mentre la seconda si riconnette alla sfera morale”*²¹.

Sebbene l'uno abbia un fine informativo, mentre l'altra persegue scopi formativi, in ciascuno dei due ambiti non può negarsi che risieda la funzione di sviluppo delle qualità morali e civili dell'essere umano, la promozione della sua capacità di analisi critica della realtà e, più in generale, il processo di formazione e maturazione della persona in rapporto al contesto storico e sociale radicato in un dato momento²².

Funzionale al pieno svolgimento della personalità dell'individuo, si staglia, in questa direzione, l'attività di insegnamento²³ *“diretta ad istruire, cioè a produrre o ad ampliare la sfera delle conoscenze del destinatario”*²⁴. In tal contesto, la scuola diviene l'istituzione²⁵ all'interno della quale, appunto attraverso l'insegnamento²⁶, collettivamente impartito²⁷, si assiste al rafforzamento delle qualità intellettuali, morali, spirituali e fisiche dei discenti²⁸.

Valitutti, *Il diritto allo studio*, Roma, Armando, 1977, pp. 55 ss.; S. Cassese, *La scuola: ideali costituenti e norme costituzionali*, in *“Giurisprudenza costituzionale”*, 1974, pp. 3614 ss.; V. Atripaldi, *Diritto allo studio*, Napoli, Editore scientifica, 1974, pp. 13 ss.

¹⁹ Cfr. N. Daniele, *La pubblica istruzione*, Milano, Giuffrè, 1986, p. 781.

²⁰ Secondo U. Pototschnig, *Insegnamento, istruzione, scuola*, in *“Giurisprudenza costituzionale”*, 1962, pp. 361 ss., il termine istruzione non sembrerebbe ricomprendere concettualmente anche quello di educazione; ciò, in una prospettiva tesa a differenziarne natura e consistenza alla luce dell'art. 33 Cost. ed allo scopo di sottolineare come non possa ritenersi incombere in capo allo Stato l'obbligo costituzionale di dare vita a istituti di educazione al pari della indispensabile creazione di un adeguato sistema scolastico di istruzione. Per un diverso approccio v. S. De Simone, *Sistema del diritto scolastico italiano*, Milano, Giuffrè, 1973, pp. 301 ss.

²¹ Così N. Daniele, *La pubblica istruzione*, cit., p. 781.

²² In tal senso v. N. Daniele, *La pubblica istruzione*, cit., p. 782. Ed invero, *“la formazione della persona umana assurge dunque nell'ordinamento giuridico a dignità di status, il più importante di tutti; giacché la quantità e la qualità degli altri (libertà, lavoro, salute, benessere, ecc.) sono prepotentemente condizionati da esso. Non solamente per il singolo, bensì, in maniera direbbe preponderante, per l'insieme degli altri, tutti legati, nella quotidianità della vita sociale, da un'inestricabile ragnatela di infiniti rapporti”*. Così e per un approfondimento v. D. Bonamore, *L'istruzione educazione diritto essenziale e status permanente dell'individuo*, in *“Il diritto di famiglia e delle persone”*, 1995, 01, pp. 1594 ss.

²³ Invero, *“la libertà di insegnamento (o libertà nella scuola), come attività finalizzata all'educazione ed alla diffusione della cultura, attiene sia ai mezzi sia ai contenuti dell'insegnamento stesso”*. Così A. Barbera, C. Fusaro, *Corso di diritto pubblico*, Bologna, il Mulino, 2008, p. 148.

²⁴ Così N. Daniele, *La pubblica istruzione*, cit., p. 783.

²⁵ In merito alla complessità dell'organizzazione scolastica, composta da insegnanti e studenti, amministrazione ed organi collegiali, protesi nel senso di garantire, in definitiva, il collegamento tra allievi, docenti e società in vista dell'erogazione del “servizio” istruzione, v. S. Battini, S. Cassese, C. Franchini, R. Perez, G. Vesperini, *Manuale di diritto pubblico*, Milano, Giuffrè, 2001, pp. 122 s. Sul punto, v. anche A. Dapas, L. Viola, *Il dirigente scolastico nell'era della «buona scuola»*, in *“Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni”*, (II), 2015, 01, pp. 83 ss. Circa la descrizione delle relazioni intercorrenti tra insegnanti ed alunni alla stregua di rapporto di supremazia speciale v. G. U. Rescigno, *Corso di diritto pubblico*, Bologna, Zanichelli, 2010, pp. 634 s. In ordine all'esigenza di instaurare un rapporto tra insegnante e scolaro *“più rispettoso della personalità dell'alunno, ma anche più fiducioso nella sua capacità di raziocinio”*, v. A. Mura, *Artt. 33-34*, in G. Branca (a cura di), *“Commentario della Costituzione italiana”*, Roma-Bologna, Zanichelli, 1976, p. 248.

²⁶ *“Libertà funzionale garantita nell'interesse diretto e primario della società”*. Così L. Paladin, *Diritto Costituzionale*, Padova, Cedam, 1991, p. 678. Nello stesso senso v. F. Teresi, *Le istituzioni repubblicane. Manuale di*

Insieme all'acquisizione di nuove competenze, infatti, il percorso di formazione ed apprendimento dello studente²⁹ si arricchisce quotidianamente³⁰ di un bagaglio assiologico sempre più fecondo³¹ che simboleggia, a sua volta, il terreno fertile ove coltivare la consapevolezza della qualità di essere umano, portatore, per definizione, di diritti inalienabili, in uno con i doveri (di solidarietà)³² inderogabili³³, contraltare indefettibile dei primi³⁴.

diritto costituzionale, Torino, Giappichelli, 2002, p. 146; F. Cuocolo, *Principi di diritto costituzionale*, Milano, Giuffrè, 1996, p. 388.

²⁷ Invero, "deve considerarsi tramontata l'idea che l'istruzione sia un servizio di Stato e che la scuola non sia che uno strumento attraverso il quale l'apparato pubblico impartisce l'istruzione". Così N. Daniele, *La pubblica istruzione*, cit., p. 102. Secondo U. Pototschnig, *Un nuovo rapporto fra amministrazione e scuola*, in "Rivista giuridica della scuola", 1975, p. 250, "tra lo Stato da una parte e quelli che un tempo dicevano 'suoi insegnanti' dall'altra si è inserita in effetti una realtà nuova e in certa misura autonoma e capace di spezzare per un verso il rapporto di tipo organico prima esistente fra il primo e i secondi e di diventare per altro verso punto di snodo di un rapporto più complesso ed articolato, cui non partecipano solo lo Stato ed il personale docente".

²⁸ Sul punto v. N. Daniele, *La pubblica istruzione*, cit., p. 101. Invero, la scuola "occupa una posizione di centralità nel processo formativo ed educativo di una persona, dal momento che si situa in una posizione di snodo tra i compiti educativi della famiglia e l'autonoma formazione di un individuo maturo: assolve al compito di formarla culturalmente e professionalmente in vista del suo inserimento nella società e nel mondo del lavoro". Così G. Rolla, *Manuale di diritto pubblico*, Torino, Giappichelli, 2000, p. 401. Nello stesso senso v., *ex multis*: M. Andreucci, *La comunità scolastica nell'ordinamento italiano*, in "Rivista giuridica della scuola", 1977, pp. 496 ss.; F. Coccozza, *Accentramento e decentramento nell'Amministrazione della pubblica istruzione*, in "Rivista trimestrale di diritto pubblico", 1975, pp. 1007 ss.; V. Crisafulli, *Autonomia e libertà nella scuola*, in "Rivista giuridica della scuola", 1965, pp. 23 ss. Per una disamina del concetto di libertà della scuola come libertà d'insegnamento ed in merito alla definizione dei suoi limiti istituzionali v. S. Valitutti, *Scuola e libertà*, Firenze, Le Monnier, 1974, pp. 6 ss. In ordine ai principi che sorreggono l'articolazione dell'ordinamento scolastico e le libertà scolastiche v. S. De Simone, *Il diritto scolastico nella costituzione italiana*, Milano, Giuffrè, 1968, pp. 177 ss.

²⁹ Sul punto v. G. De Vergottini, *Diritto costituzionale*, Padova, Cedam, 1997, pp. 334 s.

³⁰ "Accanto alla libertà del docente occorre tenere presente che va assicurata anche la libertà del discente. È necessario, quindi, che, libero l'insegnante della scuola pubblica [...] di esporre il suo pensiero secondo il suo convincimento, avverta però i discenti del profilo sotto il quale egli li ammaestra e faccia quindi conoscere, per debito di obiettività, anche le tesi diverse dalle sue". Così P. Barile, E. Cheli, S. Grassi, *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova, Cedam, 1998, p. 697. Nello stesso senso v. G. De Vergottini, *Diritto costituzionale*, cit., p. 336, ove si sottolinea la necessità di evitare qualunque forma di "indottrinamento" dello studente prestando attenzione alla vulnerabilità dello stesso per ragioni legate ad una non ancora sufficiente maturazione della personalità a causa della giovane età.

³¹ In merito alla necessità di modulare la domanda sociale di istruzione alla luce dei sempre nuovi ed emergenti bisogni formativi v. G. Franchi, *L'istruzione come sistema*, Milano, Giuffrè, 1984, pp. 74 ss. Per la disamina del rapporto tra senso di estraneità ed istanze di cambiamento all'interno del sistema d'istruzione v. L. Ricolfi, L. Sciolla, *Senza padri né maestri*, Bari, De Donato, 1980, pp. 36 ss.

³² Auspica l'idea di ripercorrere il lungo e tortuoso cammino intrapreso, nel corso dei secoli, nella direzione dell'affermazione e della promozione del valore della solidarietà tra i popoli in vista di una sua riscoperta ed attualizzazione, F. D. Busnelli, *Il principio di solidarietà e «l'attesa della povera gente»*, oggi, in "Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile", 2013, 02, pp. 413 ss.

³³ Per l'effetto, il valore della solidarietà sociale "si esplica nella scuola per assicurare un'istruzione". Così S. Battini, S. Cassese, C. Franchini, R. Perez, G. Vesperini, *Manuale di diritto pubblico*, cit., p. 119.

³⁴ Sottolineava, già in passato, U. Pototschnig, *Un nuovo rapporto fra amministrazione e scuola*, cit., p. 249, come l'idea che un tempo "governava la scuola era che le generazioni viventi, se non volevano che i valori e le conquiste culturali della tradizione andassero dispersi, dovevano preoccuparsi di insegnare, di comunicare, di trasmettere quello che era, di tempo in tempo, il patrimonio elaborato dall'umanità".

Il diritto all'istruzione³⁵, in uno con la libertà di insegnamento³⁶, oltre che assumere la consistenza di diritto soggettivo perfetto³⁷, ovvero di diritto civico il cui riconoscimento è ritenuto attributo tipico dello Stato sociale³⁸, diviene così un valore costituzionale primario³⁹.

In tal contesto, il rapporto scuola/famiglia assurge, nel quadro della valorizzazione dell'autonomia delle scelte esistenziali del minore, a fulcro del processo di maturazione dell'individuo e presuppone un equilibrato bilanciamento tra esigenze di consapevolezza e vigilanza dei genitori in ordine al percorso di apprendimento seguito dalla prole e legittimazione a sindacare l'organizzazione delle istituzioni scolastiche, le offerte formative, nonché le valutazioni tecniche espresse dagli insegnanti circa le competenze acquisite dai figli⁴⁰.

Si staglia, in quest'ottica, l'opportunità di vagliare il livello di conflittualità nelle relazioni scuola/famiglia per il tramite della disamina del contenzioso intercorrente tra genitori ed istituzioni scolastiche nel quadro della ricerca del giusto temperamento tra affermazione dei diritti (anche fondamentali) degli studenti ed effetti, potenzialmente diseducativi, legati ad un possibile, strumentale sviamento del ricorso al sindacato giurisdizionale.

2. La dimensione giudiziaria delle relazioni scuola/famiglia

L'esercizio del diritto-dovere genitoriale all'istruzione dei figli comporta che, tra le facoltà riconosciute ai genitori degli scolari, vi sia, necessariamente, quella di scegliere liberamente il corso di studi ritenuto adeguato alle attitudini ed aspirazioni del minore⁴¹. In caso contrario, la

³⁵ Per una disamina della distinzione tra diritto all'istruzione e diritto allo studio v. S. De Simone, M. Salazar, *La nuova scuola italiana*, I Vol., Milano, Giuffrè, 1983, pp. 24 ss.

³⁶ Per una disamina della correlazione intercorrente tra diritto all'istruzione e libertà di insegnamento v. F. Teresi, *Le istituzioni repubblicane. Manuale di diritto costituzionale*, cit., p. 157.

³⁷ Per una ricostruzione del diritto all'istruzione, nel contesto dei diritti civili, a partire dalla teorica dei diritti soggettivi pubblici sino a giungere al suo inquadramento all'interno dei diritti soggettivi privati, v. G. Ospitali, *Il diritto all'istruzione e allo studio nello stato italiano*, Padova, Cedam, 1978, pp. 55 ss. Invero, secondo A. Mura, Artt. 33-34, cit., in G. Branca (a cura di), "Commentario della Costituzione", cit., p. 253, il senso vero della proclamazione costituzionale in materia di libero accesso alla scuola dovrebbe rilevare allo scopo di "ribadire che l'istruzione deve cessare di essere il privilegio di alcuni per diventare il diritto di tutti e sollecitare i pubblici poteri all'adempimento di un tal compito con l'attribuzione al cittadino, nel campo dell'istruzione, di un vero e proprio diritto soggettivo".

³⁸ Cfr., ex plurimis: U. Pototschnig, *Istruzione (diritto alla)*, in "Enciclopedia del diritto", XXIII vol., Milano, Giuffrè, 1973, p. 96; C. Mortati, *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova, Cedam, 1969, pp. 133 ss.

³⁹ Sul punto v. A. D'Atena, *Lezioni di diritto costituzionale*, Torino, Giappichelli, 2001, p. 115. Invero, secondo S. Carbonaro, *Elementi di legislazione scolastica*, Firenze, Edizione Universitaria, 1972, p. 28, "affermando che la pubblica istruzione è uno dei compiti assunti dallo Stato nel processo della sua evoluzione, riconosciamo che essa non rientra tra le sue finalità essenziali, ma viene a fare parte dei fini sociali".

⁴⁰ "Il diritto all'istruzione vantato dal minore nei confronti dei suoi genitori e il diritto allo studio (che deve essere) promosso dalle istituzioni pubbliche, centrali e locali si integrano e completano a vicenda. Tali diritti tendono a garantire al minore un percorso formativo adeguato, in cui si rafforzano reciprocamente, da un lato, l'intervento pubblico disposto a titolo di promozione sociale e, dall'altro, l'impegno dei genitori come dovere di solidarietà familiare". Così e per un approfondimento, v. P. Lillo, *Libertà del minore nella sfera educativa e religiosa*, cit., pp. 1925 ss.

⁴¹ Cfr. T. Montecchiarri, *La potestà dei genitori*, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 75 ss.

libertà in questione (e, al contempo, la posizione di responsabilità, morale e giuridica, che ne consegue), risulterebbe, nella sostanza, svuotata di reale contenuto, di guisa che l'art. 30 Cost. rimarrebbe norma impositiva del dovere di impartire una purchessia istruzione alla prole, svincolata da qualsivoglia aspirazione e attitudine personali, il che contrasterebbe, evidentemente, *inter alia*, con elementari canoni di ragionevolezza⁴².

Nell'ambito dell'individuazione del percorso di studi, la delicatezza delle scelte da compiere prefigura l'auspicata ricerca di condivisione d'idee e d'intenti in seno al nucleo familiare⁴³ senza che, ovviamente, le istituzioni scolastiche possano condizionare, in ragione dell'esercizio di una potestà di apprezzamento discrezionale dei motivi addotti dal discente e/o dalla famiglia circa la preferenza espressa⁴⁴, anche in costanza di anno scolastico, l'effettività di siffatta posizione di libertà, anche a fronte della già avvenuta predisposizione degli organici scolastici e delle classi⁴⁵.

Qualora ricorra, invece, un contrasto tra i genitori circa la predilezione dell'uno piuttosto che dell'altro dell'indirizzo scolastico da far frequentare ai propri figli in conformità alle aspirazioni della prole, il contenzioso che può derivarne non necessariamente risulta essere "circoscritto" alla risoluzione della conflittualità ingeneratasi tra i soggetti esercenti la potestà genitoriale, bensì, sovente, è capace di coinvolgere, anche (in)direttamente, le istituzioni scolastiche.

Certamente, in entrambe le occasioni, spicca l'interesse del minore apprezzato alla luce dei particolari bisogni, esigenze e necessità educative che lo contraddistinguono⁴⁶, legate in via esemplificativa, a possibili difficoltà di apprendimento, particolari fragilità di socializzazione e/o di inserimento in un determinato contesto, opportunità di coltivare studi confacenti alla propria indole ed alla personale inclinazione, nonché, secondo una certa opzione ricostruttiva, all'estrazione culturale della famiglia di appartenenza⁴⁷.

Da qui, una attenta ponderazione degli elementi di valutazione rilevanti nel singolo caso di specie in vista della scelta, ad esempio, dell'iscrizione del figlio ad una scuola pubblica⁴⁸, ovvero ad un istituto di istruzione privato⁴⁹, dovendo l'istituto scolastico provvedere, ricorrendone

⁴² Cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 07/11/2013, n. 4956.

⁴³ Cfr. A. Anceschi, *Rapporti tra genitori e figli: profili di responsabilità*, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 134 ss.

⁴⁴ Cfr. T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 15/01/2009, n. 59; T.A.R. Umbria Perugia, 06/07/2006 n. 344.

⁴⁵ Cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 07/11/2013, n. 4956.

⁴⁶ Circa la latitudine assiologica ed applicativa della nozione di "interesse del minore" v., *ex multis*: E. Lamarque, *Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale*, Milano, Franco Angeli, 2016; L. Vallario, *L'interesse del minore. Definizione e valutazione psicologica nelle separazioni*, Milano, Franco Angeli, 2016; S. Chiaravalloti, G. Spadaro, *L'interesse del minore nella mediazione familiare*, Milano, Giuffrè, 2012; G. O. Cesaro (a cura di), *La tutela dell'interesse del minore: deontologie a confronto*, Milano, FrancoAngeli, 2007; E. Quadri, *L'interesse del minore nel sistema della legge civile*, in "Famiglia e diritto", 1999, pp. 80 ss.; P. Stanzione, *Lo statuto del minore (commento al disegno di legge 12 gennaio 1994, n. 1792)*, in "Famiglia e diritto", 1994, pp. 351 ss.; A. Dogliotti, *Che cos'è l'interesse del minore?, nota a Trib. min. Torino 26 febbraio 1992*, in "Diritto di famiglia e delle persone", 1992, I, pp. 1093 ss.

⁴⁷ Cfr. *ex plurimis*: Trib. Milano, sez. IX, ordinanza 14/07/2016; Trib. Milano, sez. IX, decreto 04/02/2015.

⁴⁸ Cfr., *ex multis*: Trib. Milano, 02/02/2017; Trib. Monza, 22/09/2016; Trib. Roma, 09/09/2016; Trib. Roma, 31/08/2016; Trib. Milano, 18/03/2016.

⁴⁹ Cfr. *ex plurimis*: Trib. Milano, 14/02/2007; Corte di Cassazione, 29/05/1999, n. 5262.

i presupposti, al rilascio del nulla-osta al trasferimento del discente solo ed unicamente in presenza di concorde richiesta proveniente da entrambi i genitori⁵⁰.

In ogni caso, infatti, quale che sia la preferenza espressa da parte della famiglia dello studente minore, tenuto conto, ovviamente, delle inclinazioni ed aspirazioni da questi manifestate e condivise in seno al nucleo familiare, dovere precipuo dei genitori si dimostra assistere, congiuntamente, i figli durante l'intero percorso di istruzione.

Ciò, chiaramente, anche qualora non sussista alcun vincolo matrimoniale tra i genitori, ovvero esso sia stato sciolto, ovvero non ricorra nemmeno l'ipotesi di coabitazione e/o di convivenza.

In siffatte occasioni, in particolare, il principio della bigenitorialità implica che, presupposto l'affido condiviso, entrambi i genitori siano coinvolti in egual misura circa l'insieme delle questioni riguardanti l'educazione e l'istruzione della prole⁵¹.

Detto orientamento, per quanto in astratto pacifico e non contestato, non sempre, in realtà, è stato accompagnato da una coerente attivazione dei dovuti strumenti informativi da parte delle istituzioni scolastiche; il difetto di "dialogo" che ne è derivato ha ingenerato un conseguente contenzioso, foriero di ripercussioni non solo strettamente giuridiche (d'ordine sostanziale e/o processuale), quanto, più propriamente, tradottosi nella produzione di un significativo *vulnus* in capo allo studente in riferimento al percorso formativo intrapreso.

Ciò, ad esempio, allorché il minore non abbia potuto beneficiare di adeguati strumenti di intervento, tesi ad implementare le iniziative rivolte a rafforzare il percorso di apprendimento risultato fino a quel momento carente, a causa di un confronto intercorso tra le istituzioni scolastiche ed uno solo dei genitori, pur in presenza di piena consapevolezza dell'istituto in ordine alla conflittualità esistente tra i due (ex) coniugi, in regime di separazione, ovvero già divorziati (o, comunque, conviventi *more uxorio*, ovvero, in ogni caso, esercenti la potestà genitoriale, ancorché non conviventi)⁵².

A fortiori, conseguenze non dissimili ricorrono ove difetti, in assoluto, nel corso dell'anno scolastico, il compimento di doverose attività di valutazione e giudizio intermedie, la cui as-

⁵⁰ Cfr. T.A.R. Abruzzo Pescara, sez. I, 01/12/2011, n. 656.

⁵¹ In tema di principio di bigenitorialità, v., *ex plurimis*: E. Olivetta, *Separazione e bigenitorialità*, Acireale, Bonanno Editore, 2017; A. Figone, E. Ravot, *Responsabilità genitoriale contenuto, limitazioni e decadenza*, Milano, Giuffrè, 2016, pp. 28 ss.; M. Sesta, *L'emersione del diritto alla bigenitorialità nella crisi della famiglia*, Milano, Giuffrè, 2016; M. Foti, *Affidamento condiviso e bigenitorialità (ottica giuridica)*, in M. Foti, C. Targher (a cura di), *Comunicare la separazione ai figli: Dall'affidamento condiviso alla bigenitorialità passando per la mediazione familiare*, San Lazzaro Di Savena, Giraldi editore, 2014, pp. 47 ss.; F. Ruscello, *Crisi della famiglia e affidamenti familiari: il nuovo art. 155 c.c.*, in "Diritto di famiglia e delle persone", 2007, I, pp. 265 ss.; V. Scalisi, *Il diritto del minore alla "bigenitorialità" dopo la crisi o la disgregazione del nucleo familiare*, in "Famiglia e diritto", 2007, pp. 520 ss.; F. Tommaseo, *L'interesse dei minori e la nuova legge sull'affidamento condiviso (nota a Trib. Firenze, 22 aprile 2006)*, in "Famiglia e diritto", 2006, pp. 295 ss.; C. Bianca, *La nuova disciplina in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso: Prime riflessioni*, in "Diritto di famiglia e delle persone", 2006, II, pp. 676 ss.; M. Dogliotti, *Filiazione naturale e affidamento condiviso*, in "Famiglia e diritto", 2006, pp. 403 ss.; F. Ruscello, *La tutela dei figli nel nuovo affidamento condiviso*, in "Famiglia e diritto", 2006, pp. 625 ss.; M. Sesta, *Le nuove norme sull'affidamento condiviso*, in "Famiglia e diritto", 2006, pp. 377 ss.; C. Targher, *Continuità educativa e bigenitorialità*, in M. Foti, C. Targher (a cura di), *Comunicare la separazione ai figli: Dall'affidamento condiviso alla bigenitorialità passando per la mediazione familiare*, cit., pp. 53 ss.

⁵² Cfr. T.A.R. Friuli -Venezia Giulia Trieste, sez. I, 12/10/2017, n. 312.

senza, in radice, non può che viziare il procedimento formativo del giudizio reso dagli insegnanti, in quanto fonte di preclusione per (entrambi) i genitori di conoscere tutti gli elementi idonei a rendere possibile la tempestiva adozione dei necessari provvedimenti correttivi dello stato di preparazione e del comportamento dell'allievo⁵³.

Non così appare circa l'incidenza sulla legittimità di giudizi negativi resi nei confronti del rendimento degli studenti di omissioni imputabili all'istituto scolastico in tema di attivazione e/o implementazione di iniziative finalizzate al superamento di debiti formativi e/o al soddisfacimento di esigenze di rafforzamento della preparazione in specifiche discipline in cui l'alunno dimostri di non aver compiutamente raggiunto standard minimi di conoscenza.

La mancata attivazione dei corsi di recupero, difatti, secondo un particolare orientamento, non vizia il giudizio di non ammissione dello studente alla classe successiva, così come non incide su di esso la mancata assunzione da parte della scuola di iniziative positive per risolvere la situazione di difficoltà dell'alunno, tenuto conto che la valutazione in questione si basa esclusivamente sulla constatazione sia dell'insufficiente preparazione dello studente, sia dell'incompleta maturazione personale, parimenti ritenute necessarie per accedere alla successiva fase degli studi⁵⁴.

In materia di istruzione scolastica, cioè, è principio generale che nessuna relazione o rapporto di consequenzialità possa ritenersi esistente tra l'istituzione o meno di interventi didattici ed educativi integrativi, ed anche tra le modalità ed efficacia del loro svolgimento, ed il giudizio finale negativo riportato dal singolo studente, in quanto l'alunno deve essere valutato in relazione ai risultati scolastici concretamente conseguiti e al livello di maturazione globalmente raggiunto, in riferimento a capacità e attitudini dimostrate⁵⁵.

Se, alla stregua di tali parametri, il giudizio dovesse risultare negativo, si reputa che non ricorrano le ragioni per censurare il mancato conseguimento di un livello di preparazione e maturazione tale da consentire il passaggio alla classe successiva e l'omessa organizzazione di corsi di recupero da parte della scuola, o anche, secondo una certa opzione ricostruttiva, di doverose attività di coinvolgimento delle famiglie⁵⁶, potranno semmai rilevare sotto il profilo del riconoscimento di disfunzioni burocratico-amministrative (ed eventuali connesse responsabilità), ma certamente non potranno determinare l'illegittimità di valutazioni scolastiche comunque rispondenti agli oggettivi risultati conseguiti dagli alunni⁵⁷, tranne che non sia possibile riscontrare un difficile e peculiare contesto didattico-organizzativo della scuola connotato da

⁵³ Cfr. T.A.R. Liguria Genova, 31/01/1989, n. 35.

⁵⁴ Cfr., *ex plurimis*: T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 31/01/2009, n. 141; T.A.R. Abruzzo Pescara, sez. I 08/05/2008, n. 455; TAR Lazio Roma, III Sez., 29/10/2007, n. 10526; T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 18/01/2006, n. 102; T.A.R. Sardegna Cagliari, 6/2/2000, n. 56; T.A.R. Sardegna Cagliari, 29/1/1996, n.149.

⁵⁵ Cfr. T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 09/11/2016, n. 2571; T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 05/02/2016, n. 257.

⁵⁶ In tema di corsi di recupero v., *ex multis*: U. Di Raimo, *Sillabo ovvero catalogo di quaranta proposizioni erronee intorno alla scuola*, Bologna, Edizioni Pendragon, 2005, pp. 80 ss.; L. Levi, *I corsi di recupero*, Milano, Elemond Spa, 1995; R. Bianchet, M.L. Camèra, *La scuola si rinnova?: opinioni a confronto sui corsi di recupero*, Philos, 1995.

⁵⁷ Cfr., *ex multis*: T.A.R. Abruzzo Pescara, sez. I, 08/05/2008, n. 455; T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 16/11/2005, n. 6223.

estrema frammentarietà delle lezioni, obiettivamente risultante, non imputabile al discente⁵⁸, ma causato, ad esempio, dalle reiterate assenze dell'insegnante⁵⁹.

In questa direzione, si osserva, nel quadro delle attribuzioni proprie della potestà genitoriale correlate all'esercizio del diritto/dovere di istruire ed educare la prole, certamente non può essere disatteso il rilevante e significativo apporto offerto da una costante opera di vigilanza e controllo tesa a consentire di conoscere il percorso di maturazione culturale e sociale intrapreso dalla prole.

L'esercizio della potestà genitoriale, cioè, implica, il potere/dovere di esercitare una vigilanza sugli orientamenti culturali che un figlio minorenni va formandosi nel consueto percorso scolastico onde poter tempestivamente intervenire qualora ricorrano difficoltà di apprendimento e/o di tipo comportamentale e ciò, come visto, a prescindere dalla concreta attuazione, a cura dell'istituto scolastico frequentato dal discente, di percorsi di potenziamento delle competenze.

La costante attenzione dedicata dai genitori alla prole, in questa direzione, non vuol dire riaffermare una concezione paternalistica della potestà genitoriale, in netta controtendenza con i tempi attuali, ma, più semplicemente, concedere al genitore attento la possibilità di avere cognizione piena dei gusti, delle aspettative, degli orientamenti culturali che la prole va acquisendo e sviluppando in un ambiente chiamato a partecipare alla crescita e alla maturazione dell'individuo, ivi incluse le aspettative di vita che, spesso, sfuggono ad un sano dibattito in ambito strettamente familiare⁶⁰.

Del resto, la famiglia è deputata a sostenere la motivazione e l'impegno dello studente nel lavoro scolastico e domestico; a verificare regolarmente lo svolgimento dei compiti assegnati; a controllare che vengano portati a scuola i materiali richiesti; ad incoraggiare l'acquisizione di un sempre maggiore grado di autonomia nella gestione dei tempi di studio, dell'impegno scolastico e delle relazioni con i docenti; a considerare, infine, non soltanto il significato valutativo, ma anche formativo delle singole discipline⁶¹.

In tal senso, esemplificativa si dimostra l'esigenza di vigilare circa il corretto svolgimento delle lezioni e, in particolare, in ordine al regolare espletamento delle attività didattiche da parte di insegnanti che, salvo ipotesi eccezionali, siano stabilmente assegnati alla classe.

Il principio di continuità didattica⁶², utile a garantire coerenza nel perseguimento delle finalità educative e di istruzione dei discenti, postula, infatti, che i genitori degli studenti possano vantare un (circoscritto e/o delimitato entro precise coordinate tracciate dalla giurisprudenza) diritto a conoscere il contenuto di atti organizzativi relativi al servizio pubblico erogato dagli istituti d'istruzione.

Così, in ipotesi, ove venga lamentato un possibile pregiudizio correlato all'avvicendamento di più insegnanti in un ridotto arco di tempo, onde salvaguardare l'interesse degli studenti circa il mantenimento di un percorso educativo e d'istruzione costante e coerente, si ritiene ammissibile consentire l'accesso al contenuto di tutti gli atti di organizzazione correlati all'asse-

⁵⁸ Cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 06/09/2002, n. 4648.

⁵⁹ Cfr. T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, sez. I, ord. 22/11/2017, n. 141.

⁶⁰ Cfr. T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 20/10/2014, n. 2597.

⁶¹ Cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 30/09/2013, n. 4498.

⁶² Cfr. B. Vertecchi, *La continuità didattica*, Milano, Elemond Spa, 1996.

gnazione dei docenti alle classi, attività prestata avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, nell'ottica di permettere di verificare la corrispondenza dei medesimi alle finalità agli stessi assegnati in relazione alla loro incidenza sull'efficacia dei processi formativo-didattici attuati⁶³.

Diversamente sembra accadere in merito agli atti di macro-organizzazione che possano interessare più plessi scolastici, accorpati tra di loro a seguito di un nuovo piano di dimensionamento regionale, ovvero, per converso, di soppressione di una classe relativa ad un determinato anno di un corso di studi, specie se la rivendicazione della legittimazione (a ricorrere) sia fondata sulla base della mera dichiarazione di intenti dei genitori di iscrivere il proprio figlio in quella determinata classe⁶⁴.

Al di là dei profili organizzativi delle modalità di erogazione del "servizio pubblico istruzione"⁶⁵, poi, non può essere sottaciuto che un ambito particolarmente significativo in merito alla comprensione del livello di (latente) conflittualità sussistente in tema di relazioni scuola/famiglia sia certamente rappresentato dalle controversie ingenerate in materia di provvedimenti di non ammissione alla classe successiva adottati in sede di scrutini di fine anno, ovvero, per converso, di promozione del discente anche in presenza di (asserite, da parte della famiglia) carenze e lacune, culturali, formative ed educative, che, diversamente, avrebbero suggerito, proprio a tutela dell'interesse primario del minore, la bocciatura dello studente.

In via del tutto preliminare, si osserva che il giudizio finale sul rendimento⁶⁶, ovvero sul grado di conoscenza raggiunto dal discente in una determinata disciplina, costituisce il frutto di una valutazione complessa, espressione di discrezionalità tecnica, concernente il suo integrale percorso formativo, basata, oltre che sugli esiti di un congruo numero di prove effettuate nel corso dell'anno scolastico, anche sul complessivo impegno, interesse e partecipazione dello studente all'attività didattica⁶⁷.

Ne deriva che il sindacato giurisdizionale in materia si dimostra estremamente delicato, essendo le valutazioni rese dal consiglio di classe indirizzate non a selezionare i più meritevoli in base a parametri preordinati, come nelle prove concorsuali, ma a garantire un'efficace formazione dei giovani, secondo le finalità proprie dell'istruzione pubblica; finalità che, invero, possono configurare la non ammissione alla classe superiore non come soccombenza rispetto ad altri soggetti, né come giudizio in assoluto negativo, ma come riconoscimento della neces-

⁶³ Cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 09/07/2008, n. 6467; T.A.R. Veneto Venezia, sez. III, 29/06/2004, n. 2192.

⁶⁴ Cfr., *ex plurimis*: T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 19/03/2013, n. 1518; T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I 20/09/2010 n. 669; Consiglio di Stato, sez. VI, 13/04/2010 n. 2054; T.A.R. Genova Sez. II 28/08/2009 n. 2289; T.A.R. Molise Campobasso, 13/10/2008, n. 752; Consiglio Stato, sez. VI, 16/02/2007, n. 661; T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 25/10/2004, n. 5557; T.A.R. Lazio, sez. III, 30/04/1979, n. 308.

⁶⁵ Circa il tema dei limiti relativi al sindacato giurisdizionale concernente l'erogazione dei servizi "complementari", quali, ad esempio, la refezione scolastica, v., da ultimo: Consiglio di Stato, 03/09/2018, n. 5156.

⁶⁶ Cfr., *ex multis*: T.A.R. Marche Ancona, sez. I, 21/03/2017, n. 220; TAR Campania, Napoli, sez. IV, 16/09/2015, n. 4522; Consiglio di Stato, sez. VI, 3/07/2010, n. 3357; Consiglio di Stato, sez. VI, 04/12/2009, n. 694; Consiglio di Stato, sez. VI, 13/10/2003, n. 6201.

⁶⁷ Cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 27/12/2010, n. 9413; Consiglio di Stato, sez. VI 20/07/2010 n. 4663; T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 31/01/2009, n. 141.

sità che alcuni alunni rafforzino le proprie cognizioni di base, per affrontare, senza sofferenza e maggiori possibilità di piena maturazione culturale, l'ulteriore corso degli studi⁶⁸.

Correlativamente, l'interesse degli allievi e dei genitori deve identificarsi non nel perseguimento in ogni caso della cosiddetta promozione, ma nel corretto esercizio della potestà pubblica, finalizzata alla formazione ottimale degli studenti⁶⁹.

In tal contesto, in verità, la ripetizione di un anno scolastico, se apparentemente dannosa, può rivelarsi utile per l'allievo, se ne consente la maturazione e lo sviluppo. In sostanza, non va dimenticato che lo scopo dell'intera attività scolastica è quello di favorire la crescita degli studenti, per cui non si può assumere a priori che una bocciatura sia di per sé negativa per l'interessato⁷⁰.

In questa direzione, si osserva, la promozione di un alunno non è un provvedimento a contenuto necessariamente favorevole e comunque inidoneo a pregiudicare l'interesse degli amministratori, che, si ribadisce, non può essere identificato nell'interesse alla mera progressione scolastica avulsa dalla indispensabile maturazione delle conoscenze e delle capacità logiche richieste per un determinato livello di istruzione⁷¹.

È pur vero, però, che l'ammissione di un allievo alla classe superiore accresca il suo patrimonio giuridico; pertanto, qualora questi sia minorenne, l'azione promossa dai genitori, quali rappresentanti legali, per l'annullamento del giudizio di promozione può porsi in contrasto con l'interesse del figlio⁷², ove, in particolare, (solo) i genitori, in considerazione della peculiare condizione personale in cui si trovi il proprio pargolo, ritengano utile per la sua maturazione e crescita, personale e culturale, far ripetere la frequenza della stessa classe, onde superare e/o comunque ridurre lo svantaggio adattivo legato a (asserite) compromesse funzioni di apprendimento⁷³.

In siffatte occasioni, in verità, pur sovente sussistendo a supporto della tesi perorata dai genitori il parere di esperti del settore, al fine di censurare il giudizio positivo reso da consiglio di classe, si dimostra indispensabile poter ravvisare evidenti profili di illogicità e/o manifesta ingiustizia, specie a fronte di un'ampia e dettagliata motivazione posta a corredo della promozione, spesso legata al parziale raggiungimento da parte dell'alunno degli obiettivi programmati, nonché alle relazioni umane intrecciate e consolidate dal discente con alcuni compagni ed il corpo docente⁷⁴.

In questa ed in ordine alle diverse problematiche fino a tal momento tratteggiate, spicca, in verità, l'esigenza di apprezzare la posizione rivestita da parte dello studente all'interno del contesto scolastico in cui è inserito alla luce di molteplici elementi informativi che, nel complesso, suggeriscono di rafforzare, ove possibile, in via preventiva, le occasioni di dialogo e

⁶⁸ Cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 24/11/2014, n. 5785; Consiglio di Stato, sez. VI 20/07/2010 n. 4663.

⁶⁹ Cfr. *ex plurimis*: Consiglio di Stato, sez. VI, 24/11/2014, n. 5785; Consiglio di Stato, sez. VI, 27/12/2010, n. 9413; Consiglio di Stato, sez. VI, 20/07/2010, n. 4663.

⁷⁰ Cfr. T.A.R. Abruzzo Pescara, sez. I 08/05/2008, n. 455; T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 09/06/1986, n. 284.

⁷¹ Cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 09/06/1986, n. 284.

⁷² Cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 08/09/2005, n. 2246.

⁷³ In tema di conflitto d'interesse tra genitori e figli v., *ex multis*: A. Spatuzzi, *Il conflitto d'interessi nella responsabilità genitoriale*, in "Diritto di Famiglia e delle Persone" (II), 2015, 04, pp. 1496 ss.

⁷⁴ Cfr. T.A.R. Marche Ancona, sez. I, 19/10/2017, n. 792.

confronto tra scuola e famiglia; ciò, allo scopo di impedire che il (potenziale) contenzioso giudiziario assuma il significato di strumentale ed esacerbata espressione di "autoreferenzialità" degli attori protagonisti del processo di crescita e maturazione dei discenti, in luogo di (autentico) mezzo di tutela (e riaffermazione) dell'effettività di diritti violati.

3. La formazione della personalità dello studente attraverso la ricerca del dialogo tra scuola e famiglia

Le relazioni scuola-famiglia rappresentano l'asse portante del processo di promozione, crescita e maturazione, culturale ed educativa, degli studenti nel corso di un arco di tempo particolarmente delicato per lo sviluppo della personalità del minore; in tal contesto, il successo scolastico costituisce solo uno degli obiettivi cui dovrebbe tendere il "patto" intercorso tra istituti d'istruzione e famiglie dei discenti, poiché la mera acquisizione (nozionistica) di informazioni di certo non appare un traguardo sufficiente a garantire l'affermazione e l'efficacia di un serio progetto educativo.

Pur auspicando concordia nella costruzione di un percorso formativo condiviso, sovente la scuola, intesa sia come Amministrazione pubblica, sia alla stregua di comunità sociale, viene percepita con distacco, o addirittura ritenuta ostile, da parte delle famiglie.

In realtà, sia a livello organizzativo, sia in ordine alla instaurazione di rapporti individuali, le relazioni scuola-famiglia andrebbero improntate su di un dialogo costruttivo che sappia ritrarre dal conseguente dibattito e confronto l'occasione per intraprendere un cammino di crescita condiviso.

Iniziativa promossa nella direzione di sollecitare la partecipazione delle famiglie nell'educazione dei figli ed a migliorarne la qualità, quali, per esempio, conferenze o gruppi di incontro per genitori e insegnanti, attività di volontariato per i genitori nella scuola, organizzazione di eventi per le famiglie e i docenti a scuola, assumerebbero, pertanto, il significato di costituire una indispensabile occasione di collaborazione, pur mantenendo sempre distinti i rispettivi ruoli. In questa direzione, si osserva, il diritto fondamentale dei genitori di provvedere alla educazione ed alla formazione dei figli, in uno con la posizione di responsabilità, giuridica e morale, che ne consegue, trova il necessario componimento con il principio di libertà dell'insegnamento dettato dall'art. 33 della Cost.

Così, si ritiene che sia ravvisabile un potere dell'amministrazione scolastica di svolgere la propria funzione istituzionale con scelte di programmi e di metodi didattici potenzialmente idonei ad interferire (ed anche eventualmente contrastare) con gli indirizzi educativi adottati dalla famiglia senza che alle opzioni didattiche assunte sia opponibile un diritto di veto dei singoli genitori. Al di là delle potenziali (e, spesso, sterili) rivendicazioni di primazia in tema di educazione ed istruzione dei minori, ora imputabili a genitori poco inclini a prestare attenzione al ruolo rivestito dalla scuola, ora riconducibili ad insegnanti incapaci di "ascoltare" i bisogni dei singoli, ovvero della comunità scolastica, ci si augura, in generale, che venga perseguita la ricerca del giusto bilanciamento e componimento dei (rilevantissimi) interessi in gioco che, spesso, investono, *prima facie*, la libertà di coscienza e di autodeterminazione in primo luogo degli studenti.

Ovviamente, il costante coinvolgimento dei genitori nell'attuazione delle iniziative intraprese nella direzione di istruire ed educare la prole, auspicabilmente includono, nel quadro della partecipazione dei minori alla comunità scolastica, compatibilmente con il grado di maturazione dei figli, l'aiuto ed il sostegno da parte della famiglia nella formazione di una coscienza, civile e sociale, scevra da pregiudizi ed orientata nella direzione della promozione della cultura dei diritti fondamentali della persona⁷⁵.

In un siffatto contesto, non può essere negato che il progressivo affermarsi di autonomi e personali convincimenti morali, filosofici o religiosi della prole investe, direttamente, la sfera intima della coscienza individuale, che deve essere considerata come il riflesso giuridico più profondo dell'idea universale della dignità della persona umana, *“valore centrale attorno al quale costruire l'intero quadro dei diritti e delle libertà costituzionalmente riconosciuti e garantiti”*⁷⁶.

Invero, in un'età particolarmente delicata per lo sviluppo della personalità dell'individuo, plurimi orientamenti e condizionamenti possono derivare da stimoli esterni, sovente di natura contrapposta, provenienti sia dalla famiglia di appartenenza, sia dalla comunità scolastica frequentata⁷⁷.

In particolare, la disciplina dettata in materia di ordinamento scolastico, in generale, ovvero puntuali provvedimenti adottati dal singolo istituto d'istruzione, infatti, ben possono incidere profondamente in tema di formazione di una coscienza civile e sociale dei discenti e porsi, in alcuni casi, in (insanabile) conflitto anche con i convincimenti dei genitori.

Sul punto, con riguardo proprio ai rapporti intercorrenti tra sviluppo armonioso della personalità dell'individuo e diritto/dovere all'educazione della prole, assume valore dirimente, anche nell'ottica della conflittualità (latente) nelle relazioni scuola/famiglia, il tema del riconoscimento della libertà di coscienza in materia sanitaria⁷⁸ e/o in materia religiosa⁷⁹, che, limitandosi ad

⁷⁵ Per una disamina, pure in chiave comparata, degli strumenti impiegati allo scopo di valorizzare il coinvolgimento della famiglia nelle attività di apprendimento dei figli, facilitando lo scambio di informazioni tra nucleo familiare ed istituto scolastico anche mediante l'implementazione delle risorse educative utilizzate, v., *ex plurimis*: C. A. Broussard, *Facilitating Home-School Partnerships for Multiethnic Families: School Social Workers Collaborating for Success*, in “Children & Schools”, Volume 25, Issue 4, 1 October 2003, pp. 211 ss.; A. Sacks, B. Watnick, *Family-School Partnership Increases School Readiness*, in “Children & Schools”, Volume 23, Issue 3, 1 July 2001, pp. 188 ss.; N. K. Bowen, *A Role for School Social Workers in Promoting Student Success through School-Family Partnerships*, in “Children & Schools”, Volume 21, Issue 1, 1 January 1999, pp. 34 ss.; W. Winters, A. Maluccio, *School, Family, and Community: Working Together to Promote Social Competence*, in “Children & Schools”, Volume 10, Issue 4, 1 July 1988, pp. 207 ss.; M. Pennekamp, Edith M. Freeman, *Toward a Partnership Perspective: Schools, Families, and School Social Workers*, in “Children & Schools”, Volume 10, Issue 4, 1 July 1988, pp. 246 ss.; E. Litwak, H. J. Meyer, *School, Family, and Neighborhood: The Theory and Practice of School-Community Relations*, New York, Columbia University Press, 1974.

⁷⁶ Così e per un approfondimento v. F. Politi, *La tutela della dignità dell'uomo quale principio fondamentale della Costituzione Repubblicana*, in Aa. Vv., *Studi in onore di Franco Modugno*, III, Napoli, Editoriale Scientifica, 2011, pp. 2670 ss.

⁷⁷ Circa il tema dell'ascolto della persona-minore, *“condotto da un interlocutore empatico, riflessivo, disponibile, che sappia percepire i disagi, le aspettative e la stessa personalità”*, v. A. Cordiano, *Dal principio dell'ascolto all'autodeterminazione dispositiva del minore: il consenso informato in pediatria*, in “Comparazione e diritto civile”, 2012, pp. 3 ss.

⁷⁸ Il diritto dei minori a crescere sani e di godere del miglior stato di salute non può essere di certo oggetto di negoziazione né costituire strumento da impiegare per caldeggiare orientamenti culturali e/o convincimenti filoso-

alcune esemplificazioni emerse appunto in ambito scolastico, può investire la partecipazione ai riti ed il compimento degli atti di fede⁸⁰, ovvero la “proiezione all’esterno” di simboli ideologicamente caratterizzanti⁸¹ o, infine, l’incidenza dell’insegnamento della religione cattolica⁸² nel calcolo dei crediti formativi degli studenti (degli istituti di istruzione superiore secondaria)⁸³.

fici, morali o, financo, religiosi da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale. Ovviamente, rientra tra gli obblighi di chi ha il dovere di provvedere alla crescita ed educazione dei minori adottare tutte le misure possibili, offerte dal servizio sanitario, affinché sia sempre valorizzato il supremo interesse di minori. Sul punto, è noto che il diritto alla salute, espressione, al contempo, di una posizione giuridica soggettiva fondamentale dell’individuo e di un primario interesse della collettività, si inquadra all’interno della categoria delle libertà positive che, cioè, lungi dal richiedere una semplice astensione del pubblico potere da indebite ingerenze all’interno della sfera giuridica privata, esige la predisposizione di prestazioni positive finalizzate a garantire effettiva soddisfazione dell’interesse sotteso. In tal contesto, il Legislatore è chiamato a conformare la consistenza del diritto alla salute del singolo, da un lato, in relazione al tradizionale limite (materiale) della scarsità di risorse disponibili e, dall’altro, in base a possibili interferenze con ulteriori interessi (pubblici o privati) anch’essi fondamentali. In quanto diritto (fondamentale) della persona, la salute è, innanzitutto, espressione di una posizione di libertà che, pertanto, presuppone il connotato e/o attributo della disponibilità che, però, al pari di qualunque posizione giuridica soggettiva, non assume certo una valenza assoluta ma viene temperata con ulteriori (e parimenti rilevanti) interessi. Da qui, in ipotesi, la soggezione a trattamenti sanitari obbligatori (nei casi e modi previsti dalla legge), concepiti, naturalmente, in vista del perseguimento di un interesse generale che, però, chiaramente, non può certo esso stesso giustificare il travalicamento dei limiti intimamente connessi con il rispetto della dignità dell’individuo. È il caso, ad esempio, della sottoposizione a vaccinazioni obbligatorie, ovvero ad altre prestazioni sanitarie imposte in vista della salvaguardia dalla pubblica incolumità; in tali fattispecie, al contempo si assiste alla tutela dell’integrità psicofisica del singolo in funzione della valorizzazione (anche) dell’interesse generale a fronte del quale un eventuale rifiuto (irragionevole ed ingiustificato) non può che recedere. Così, in riferimento ai profili che in questa sede maggiormente interessano, in ossequio al principio di legalità, non residua in capo né all’amministrazione scolastica, né ai soggetti esercenti la potestà genitoriale, alcun apprezzamento discrezionale in ordine alla sottoposizione a trattamenti sanitari che l’ordinamento, in vista (anche) del perseguimento del pubblico interesse, preveda nei confronti dei minori d’età. Resta ferma ed incondizionata, diversamente, a tutela e valorizzazione del principio di autodeterminazione dell’individuo, la predisposizione di ogni utile iniziativa finalizzata a coinvolgere fattivamente il minore, compatibilmente con il livello di maturazione da lui raggiunto, nel compimento delle scelte e nell’acquisizione di piena consapevolezza, per il tramite della manifestazione di apposito consenso informato, circa la natura delle prestazioni sanitarie erogate nei suoi confronti od a cui risulta essere sottoposto. Di recente, circa il tema delle vaccinazioni obbligatorie, v. D. Coduti, *La disciplina sulle vaccinazioni obbligatorie alla prova di forma di stato e forma di governo*, in “Rivista Aic”, n. 3/2018, pp. 1 ss.; G. Citarella, “*Vaccinazioni obbligatorie e scuola dell’infanzia*” (dal Tar al Governo, passando per il Consiglio di Stato), in “Responsabilità civile e previdenza”, 2017, 4, pp. 1323 ss.

⁷⁹ Per un approfondimento in merito alla complessità delle questioni concernenti il processo d’integrazione culturale all’interno degli istituti di istruzione dovuti alla presenza di alunni di origine multietnica v. M. Parisi, *Formazione civile e formazione religiosa: la questione delle “scuole di tendenza” e l’Islam*, in “Il diritto di famiglia e delle persone”, 2008, 3, pp. 1458 ss.

⁸⁰ Cfr., *ex multis*: P. Cavana, *Le benedizioni a scuola davanti al Consiglio di Stato*, in “Diritto di Famiglia e delle Persone” (II), 2017, 03, pp. 704 ss.; Id., *Benedizioni pasquali, libertà religiosa e scuola laica*, in “Diritto di Famiglia e delle Persone” (II), 2016, 02, pp. 508 ss.

⁸¹ In ordine al dibattito insorto con riferimento all’esposizione del crocifisso all’interno delle aule scolastiche o giudiziarie, v., *ex plurimis*: F. Patruno, *La laicità relativa e l’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche: a proposito della sentenza della Grande Chambre sull’affaire Lautsi*, in “Giurisprudenza di merito”, 2012, 06, pp. 1262 ss.; V. Turchi, *La pronuncia della Grande Chambre di Strasburgo sul caso Lautsi c. Italia: post nubila Phoebus*, in “Il diritto di famiglia e delle persone”, 2011, 04, pp. 1561 ss.; M. Lugato, *Simboli religiosi e Corte europea dei diritti dell’uomo: il caso del crocifisso*, in “Rivista di diritto internazionale”, 2010, 02, pp. 402 ss.; S. Mancini, *La supervisione europea presa sul serio: la controversia sul crocifisso tra margine di apprezzamento e*

Invero, quando sia (ragionevolmente) necessaria rispetto al fine della garanzia del nucleo essenziale di uno o più diritti inviolabili dell'uomo, quale, ad esempio, l'affermazione dei propri convincimenti morali o filosofici o della propria fede religiosa, la sfera di potenzialità giuridiche della coscienza individuale rappresenta, in relazione a precisi contenuti espressivi del suo nucleo essenziale, un valore costituzionale così elevato da giustificare anche la previsione di esenzioni privilegiate dall'assolvimento di doveri pubblici qualificati dalla Costituzione come inderogabili⁸⁴.

La libertà di coscienza, "valore giuridico fondamentale della civiltà occidentale"⁸⁵, assurge, così, a vero e proprio diritto soggettivo⁸⁶, intimamente connesso all'esercizio delle libertà indi-

ruolo contro-maggioritario delle corti, in "Giurisprudenza costituzionale", 2009, 05, pp. 4055 ss.; S. Lariccia, *Poco coraggio e molte cautele in una sentenza della Corte di cassazione sul tema della presenza dei simboli religiosi nelle aule di giustizia*, in "Giurisprudenza costituzionale", 2009, 03, pp. 2133 ss.; F. Mennillo, *Il Crocifisso nelle scuole elementari pubbliche: libertà di insegnamento, "sovranità" del Consiglio di interclasse e laicità dello Stato*, in "Il diritto di famiglia e delle persone", 2007, 02, pp. 637 ss.; G. Zito, *Legalità "in croce"? Crocifisso e gerarchia delle fonti*, in "Il diritto di famiglia e delle persone", 2006, 01, pp. 296 ss.; P. Cavana, *La questione del crocifisso nella recente giurisprudenza*, in "Il diritto di famiglia e delle persone", 2006, 01, pp. 270 ss.; G. Dalla Torre, *Dio o Marianna? Annotazioni minime sulla questione del crocifisso a scuola*, in "Giustizia civile", 2004, 02, pp. 510 ss.; P. Stefani, *Il crocifisso e la laicità dello stato*, in "Il diritto di famiglia e delle persone", 2004, 3-4, pp. 840 ss.; M. Canonico, *Il crocifisso nelle aule scolastiche: una questione ancora aperta*, in "Diritto ecclesiastico", 2004, 02, pp. 259 ss.; A. Gigli, S. Gattamelata, *Il crocifisso: valore universale di un arredo scolastico*, in "Giurisprudenza costituzionale", 2004, 06, pp. 4309 ss.; A. Oddi, *La Corte costituzionale, il crocifisso e il gioco del cerino acceso*, in "Giurisprudenza costituzionale", 2004, 06, pp. 4306 ss.; F. Rimoli, *La Corte, la laicità e il crocifisso, ovvero di un appuntamento rinviato*, in "Giurisprudenza costituzionale", 2004, 06, pp. 4300 ss.; G. Gemma, *Esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche: una corretta ordinanza di inammissibilità*, in "Giurisprudenza costituzionale", 2004, 06, pp. 4292 ss.; S. Baraglia, *Il crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche: una questione ancora aperta*, in "Giurisprudenza costituzionale", 2004, 03, pp. 2130 ss.

⁸² In merito alla questione concernente l'insegnamento della religione cattolica e lo stato di "non obbligo" riconosciuto in favore dei discenti, v., *ex multis*: B. Serra, *Sul diritto di scegliere insegnamenti religiosi nella scuola pubblica*, in "Foro amm. (II)", 2014, 04, pp. 1233 ss.; P. Morozzo Della Rocca, *Responsabilità genitoriale e libertà religiosa*, in "Il diritto di famiglia e delle persone", 2012, 04, pp. 1707 ss.; P. Cavana, *Insegnamento della religione e attribuzione del credito scolastico*, in "Il diritto di famiglia e delle persone", 2010, 01, pp. 171 ss.; P. Lillo, *Libertà del minore nella sfera educativa e religiosa*, in "Il diritto di famiglia e delle persone", 2009, 04, pp. 1921 ss.; P. Lo Iacono, *La tutela della personalità dei minori nell'ordinamento canonico tra il dovere dei genitori di fornire loro un'educazione "integrale" e l'esigenza di prevenire e reprimere i crimini sessuali commessi dai chierici*, in "Il diritto di famiglia e delle persone", 2009, 3, pp. 1382 ss.; M. Parisi, *Formazione civile e formazione religiosa: la questione delle "scuole di tendenza" e l'Islam*, in "Il diritto di famiglia e delle persone", 2008, 03, pp. 1458 ss.; Id., *Parità scolastica, educazione religiosa e scuole islamiche: problemi e prospettive*, in "Il diritto di famiglia e delle persone", 2007, 04, pp. 1967 ss.; Id., *Simboli e comportamenti religiosi all'esame degli organi di Strasburgo. Il diritto all'espressione dell'identità confessionale tra (presunte) certezze degli organi sovranazionali europei e (verosimili) incertezze dei pubblici poteri italiani*, in "Il diritto di famiglia e delle persone", 2006, 03, pp. 1415 ss.

⁸³ Cfr. Consiglio di Stato, 07/05/2010, n. 2749; T.A.R. Lazio Roma, 17/07/2009, n. 7076.

⁸⁴ "I motivi di coscienza, infatti, non coincidono con qualsiasi imperativo morale, ma riguardano i comandi del foro interno riconducibili a concezioni generali, ai quali, in ragione del pluralismo dei valori di coscienza susseguente alla garanzia costituzionale delle libertà fondamentali della persona, può esser attribuita dal legislatore una determinata e limitata capacità di deroga a specifici doveri costituzionali di solidarietà civile o politica". Così Corte cost., 03 dicembre 1993, n. 422. Sul punto v. anche Corte cost., 19 dicembre 1991, n. 467.

⁸⁵ Così S. Prisco, *Obiezione di coscienza al servizio militare e obiezioni di coscienza nell'ordinamento Italiano Vigente*, in Aa., Vv., *Obiezione di coscienza al servizio militare. Profili giuridici e prospettive legislative*, Padova, Cedam, 1989, p. 144.

viduali⁸⁷, quale momento fondativo dei diritti costituzionali dell'uomo e, insieme, come riflesso, contenuto e manifestazione di questi⁸⁸.

In tal senso, a livello dei valori costituzionali, *“la protezione della coscienza individuale si ricava dalla tutela delle libertà fondamentali e dei diritti inviolabili riconosciuti e garantiti all'uomo come singolo, ai sensi dell'art. 2 della Costituzione, dal momento che non può darsi una piena ed effettiva garanzia di questi ultimi senza che sia stabilita una correlativa protezione costituzionale di quella relazione intima e privilegiata dell'uomo con se stesso che di quelli costituisce la base spirituale-culturale e il fondamento di valore etico-giuridico”*⁸⁹.

In altri termini, poiché la coscienza individuale ha rilievo costituzionale quale principio creativo che rende possibile la realtà delle libertà fondamentali dell'uomo, quale regno delle virtualità di espressione dei diritti inviolabili del singolo nella vita di relazione, *“essa gode di una protezione costituzionale commisurata alla necessità che quelle libertà e quei diritti non risultino irragionevolmente compressi nelle loro possibilità di manifestazione e di svolgimento a causa di preclusioni o di impedimenti ingiustificatamente posti alle potenzialità di determinazione della coscienza medesima”*⁹⁰.

In questa direzione, la tutela della libertà di coscienza ben può assumere uno specifico rilievo anche nell'ottica della predisposizione di peculiari strumenti di salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo a fronte della potenziale esposizione al pericolo di aggressione e/o persecuzione.

Ne deriva, quale logico corollario, che sia *“dovere dei poteri pubblici (ne è un onere, anzi, perché è nel loro stesso interesse, se vogliono ricevere il consenso convinto dei cittadini all'azione che sviluppano) non violentare le scelte di coscienza degli individui”*⁹¹.

In particolare, ai fini che in questa sede maggiormente interessano, nell'assolvimento delle funzioni tese a rendere assistito dal carattere dell'effettività il diritto all'istruzione, lo Stato-apparato è chiamato ad assumere un ruolo “neutrale”⁹² in tema di riconoscimento in capo ai

⁸⁶ Cfr. G. Anzani, *La natura giuridica dell'obiezione ed i poteri della commissione ministeriale*, in Aa., Vv., *Obiezione di coscienza al servizio militare*, cit., p. 51.

⁸⁷ Cfr. Risoluzione sull'obiezione di coscienza negli Stati membri della Comunità, adottata dal Parlamento europeo in data 19 gennaio 1994, in G.U.C.E., n. C 44 del 14 febbraio 1994, 103.

⁸⁸ In tal senso v. G. Pastori, *L'obiezione di coscienza nell'ordinamento italiano*, in B. Perrone (a cura di), *Realtà e prospettive dell'obiezione di coscienza. I conflitti degli ordinamenti*, Milano, Giuffrè, 1992, p. 149; A. Pin, *Laicità e Islam nell'ordinamento italiano. Una questione di metodo*, Padova, Cedam, 2010, p. 215.

⁸⁹ Così Corte cost., 19 dicembre 1991, n. 467. Circa l'individuazione del fondamento costituzionale del diritto di obiezione di coscienza, anche a prescindere dall'*interpositio legislatoris*, v. G. Della Torre, *Obiezione di coscienza*, in B. Perrone (a cura di), *Istituzioni pubbliche e garanzie del cittadino*, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 33 ss.

⁹⁰ Così Corte cost., 19 dicembre 1991, n. 467.

⁹¹ Così S. Prisco, *Obiezione di coscienza al servizio militare*, cit., in Aa., Vv., *Obiezione di coscienza al servizio militare*, cit., p. 149, il quale, poco prima (p. 145), precisa, altresì, che *“nessuna libertà (e quindi nemmeno la libertà di coscienza, che pur sembrerebbe la più lontana da condizionamenti «ambientali») è veramente tale, nessuna realmente riconosciuta laddove non sussistano le precondizioni sostanziali (e dunque non siano attuate le politiche pubbliche) in grado di renderla concreta”*.

⁹² Per una disamina di natura comparativa circa il concetto di “neutralità” in materia religiosa alla luce della giurisprudenza maturata in seno alla Corte Suprema degli Stati Uniti e nell'ambito della CEDU, v. J. Ringelheim, *State Religious Neutrality as a Common European Standard? Reappraising the European Court of Human Rights Approach*, in “Oxford Journal of Law and Religion”, Volume 6, Issue 1, 1 February 2017, pp. 24 ss.; C. Joppke, in *Beyond the wall of separation: Religion and the American state in comparative perspective*, “Internationa-

genitori del diritto di impartire nei confronti dei figli indirizzi educativi in conformità con le proprie convinzioni religiose e filosofiche assecondandone, in vista del processo di crescita e maturazione della prole, le inclinazioni ed i convincimenti maturati nel tempo.

Ciò non si traduce, però, di certo, nel divieto di consentire all'interno degli istituti scolastici la predisposizione di percorsi d'insegnamento in materia di morale civica, etica o religiosa - costituendo, in verità ed in particolare, la coscienza religiosa, ivi compresa, ovviamente, la libertà di "non credere", una componente essenziale della natura umana di ciascun individuo - quanto nel modulare i processi educativi di modo da impedire la soggezione dei discenti a potenziali condizionamenti eterodiretti e/o indebite influenze tali da postulare inauspiccate forme di ingerenza coercitiva nella crescita civile e spirituale degli alunni⁹³.

L'ambiente scolastico ed educativo in cui si sviluppa la personalità degli studenti, anche in materia di coscienza religiosa, deve, pertanto, costituire il luogo in cui promuovere il confronto sereno, la formazione di uno spirito critico ed il potenziamento e l'esaltazione dei valori della tolleranza e del reciproco rispetto⁹⁴.

Così, i valori ed i simboli identitari dello Stato, che potrebbero essere contraddistinti e/o (parzialmente) correlati ad elementi ideali di matrice religiosa, vanno coniugati, pur nel rispetto delle iniziative culturali promosse nella direzione della costruzione e rafforzamento dell'*idem sentire de re publica*, con la necessità di realizzazione ed attuazione di percorsi educativi e d'insegnamento che siano improntati alla valorizzazione della libertà di coscienza nel quadro di una società (sempre più) multiculturale⁹⁵.

In siffatte occasioni, la delicatezza degli interessi umani in gioco dovrebbe presupporre un elevato grado di sensibilità istituzionale, protesa nella direzione della massima dilatazione dell'effettività dei diritti inalienabili dell'individuo, conseguita attraverso lo sviluppo delle potenzialità insite nelle norme costituzionali che tutelano i medesimi diritti e nel necessario bilanciamento con altre libertà fondamentali, costituzionalmente garantite⁹⁶, suscettibili di essere incise dall'espansione di una singola tutela⁹⁷.

In un simile contesto valoriale, poi, una particolare attenzione andrebbe certamente dedicata ai "bisogni speciali" degli studenti e delle famiglie in condizioni di difficoltà ed alle esigenze di apprendimento e socializzazione degli alunni "più deboli", esposti al rischio di margina-

tional Journal of Constitutional Law", Volume 14, Issue 4, 1 October 2016, pp. 984 ss.; M. L. Movsesian, *Crosses and Culture: State-Sponsored Religious Displays in the US and Europe*, in "Oxford Journal of Law and Religion", Volume 1, Issue 2, 1 October 2012, pp. 338 ss.

⁹³ Cfr. D. Kyritsis, S. Tsakyrakis, *Neutrality in the classroom*, in "International Journal of Constitutional Law", Volume 11, Issue 1, 1 January 2013, pp. 203 ss.

⁹⁴ Cfr. L. Zucca, Lautsi: *A Commentary on a decision by the ECtHR Grand Chamber*, in "International Journal of Constitutional Law", Volume 11, Issue 1, 1 January 2013, pp. 219 ss.

⁹⁵ Cfr. JHHW; *Editorial: Lautsi: Crucifix in the Classroom Redux*, in "European Journal of International Law", Volume 21, Issue 1, 1 February 2010, pp. 2 ss.

⁹⁶ "Poiché i diritti fondamentali vogliono essere regola, l'effettività della norma non è una caratteristica estranea alla loro sostanza". Così e per un approfondimento v. P. Haberle, *Le libertà fondamentali nello Stato costituzionale*, Roma, Carocci, 2005, pp. 74 ss.

⁹⁷ Cfr. Corte Costituzionale, 04/12/2009, n. 317.

lizzazione “civile e culturale” a causa di patologie, fisiche o mentali, che li rendono “diversi” agli occhi della comunità⁹⁸.

In tale quadro, si osserva, l’attestazione di effettività del diritto all’istruzione, al pari del reale soddisfacimento di ogni posizione di libertà (fondamentale) del cittadino, passa attraverso “l’attivarsi della pubblica amministrazione per il suo riconoscimento e la sua garanzia”, mediante le doverose misure di integrazione e sostegno atte a rendere possibile la mitigazione ed il progressivo superamento di tutte le barriere (non solo fisiche, bensì, in primo luogo, sociali, spesso basate su illogici, irragionevoli ed incomprensibili pregiudizi) che si frappongono alla concreta inclusione di tutti gli studenti in seno alla comunità scolastica di appartenenza⁹⁹.

In siffatte occasioni ed in consimili vicende, si staglia l’esigenza di stabilire precisi limiti entro i quali possa essere circoscritto l’apprezzamento discrezionale della pubblica amministrazione, rimessi, in prima battuta, alla legge che “non è chiamata a delimitare dall’esterno un’area di libertà altrimenti tendenzialmente illimitata, presidiando quest’ultima con congegni ed istituti di protezione, ma a ‘conformare’ il delicato equilibrio fra il valore espresso dal diritto e quei soli valori che sono, nel sistema costituzionale, altrettanto primari, da poter essere configurati come limiti ‘immanenti’ al diritto medesimo”¹⁰⁰.

Diritti (di istruzione, educazione e di costruzione e rafforzamento di una coscienza civica consapevole della indefettibile moralità delle libertà fondamentali della persona) che, in uno con le correlate posizioni di responsabilità, ordinariamente maturano compiutamente nell’ambito del percorso di studio, di crescita e formazione della personalità dello studente all’interno della comunità scolastica e richiedono, in ultima analisi, la costante ricerca del “dialogo” tra scuola e famiglia in virtù del reale perseguimento del “superiore interesse del minore”.

4. Bibliografia di riferimento

Aa., Vv., *Obiezione di coscienza al servizio militare. Profili giuridici e prospettive legislative*, Padova, Cedam, 1989.

Ambrosini L., *Dalla potestà alla responsabilità: la rinnovata valenza dell’impegno genitoriale*, in “Diritto di Famiglia e delle Persone” (II), 2015, 02, pp. 687 ss.

Anceschi A., *Rapporti tra genitori e figli: profili di responsabilità*, Milano, Giuffrè, 2007.

Andreucci M., *La comunità scolastica nell’ordinamento italiano*, in “Rivista giuridica della scuola”, 1977, pp. 496 ss.

Atripaldi V., *Diritto allo studio*, Napoli, Editoriale scientifica, 1974.

⁹⁸ Invero, la scuola è “lo spazio della presenza e della partecipazione dell’intera comunità: l’esatto contrario della separazione e della segregazione”. Così L. Rondanini, *Ragazzi disabili a scuola. Percorsi e nuovi compiti*, Dogana, Repubblica di San Marino, Maggioli, 2011, p. 61.

⁹⁹ Sottolinea F. Moro, *Handicap e scuola: 25 anni di integrazione dei soggetti disabili*, Milano, Franco Angeli, 2001, pp. 226 ss., che il processo di integrazione dei disabili all’interno della scuola è stato compiutamente avviato oramai da più di un ventennio e, alla stregua di qualunque altro fenomeno sociale, presenta indubbiamente luci ed ombre.

¹⁰⁰ Così P. Ridola, *Diritti di libertà e costituzionalismo*, Torino, Giappichelli, 1997, p. 8. In merito v. anche A. Tesaro, *Il bilanciamento degli interessi tra legislatore penale e corte costituzionale: spunti per un’analisi meta-giurisprudenziale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2009, 01, pp. 143 ss.

- Barbera A., Fusaro C., *Corso di diritto pubblico*, Bologna, Il Mulino, 2008.
- Barile P., Cheli E., Grassi S., *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova, Cedam, 1998.
- Battini S., Cassese S., Franchini C., Perez R., Vesperini G., *Manuale di diritto pubblico*, Milano, Giuffrè, 2001.
- Bellelli A., *I doveri del figlio verso i genitori nella legge di riforma della filiazione*, in "Il diritto di famiglia e delle persone", 2013, 02, pp. 645 ss.
- Bianca C., *La nuova disciplina in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso: Prime riflessioni*, in "Il diritto di famiglia e delle persone", 2006, II, pp. 676 ss.
- Bonamore D., *L'istruzione educazione diritto essenziale e status permanente dell'individuo*, in "Il diritto di famiglia e delle persone", 1995, 01, pp. 1594 ss.
- Bowen N. K., *A Role for School Social Workers in Promoting Student Success through School-Family Partnerships*, in "Children & Schools", Volume 21, Issue 1, 1 January 1999, pp. 34 ss.
- Broussard C. A., *Facilitating Home-School Partnerships for Multiethnic Families: School Social Workers Collaborating for Success*, in "Children & Schools", Volume 25, Issue 4, 1 October 2003, pp. 211 ss.
- Busnelli F. D., *Il principio di solidarietà e «l'attesa della povera gente», oggi*, in "Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile", 2013, 02, pp. 413 ss.
- Carbonaro S., *Elementi di legislazione scolastica*, Firenze, Edizione Universitaria, 1972.
- Caredda V., *La responsabilità genitoriale: spunti di riflessione*, in "Diritto di Famiglia e delle Persone" (II), 2015, 04, pp. 1424 ss.
- Carimini F., *Il binomio potestà-responsabilità: quale significato?*, in Pane R. (a cura di), *Nuove frontiere della famiglia. La riforma della filiazione*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2014, pp. 111 ss.
- Cassese S., *La scuola: ideali costituenti e norme costituzionali*, in "Giurisprudenza costituzionale", 1974, pp. 3614 ss.
- Cavana P., *Le benedizioni a scuola davanti al Consiglio di Stato*, in "Diritto di Famiglia e delle Persone" (II), 2017, 03, pp. 704 ss.
- Cavana P., *Benedizioni pasquali, libertà religiosa e scuola laica*, in "Diritto di Famiglia e delle Persone" (II), 2016, 02, pp. 508 ss.
- Ceri A., *Istituzioni di diritto pubblico. Casi materiali*, Milano, Giuffrè, 2009.
- Citarella G., *Vaccinazioni obbligatorie e scuola dell'infanzia (dal Tar al Governo, passando per il Consiglio di Stato)*, in "Responsabilità civile e previdenza", 2017, 4, pp. 1323 ss.
- Cocchi A., *Il dovere educativo dei genitori ex art. 147 c.c. e la correlata responsabilità in caso di condotte abusanti*, in "Responsabilità Civile e Previdenza", 2014, 04, pp. 1097 ss.
- Cocchi A., *I doveri genitoriali ex art. 147 c.c. e la discendente responsabilità nell'ipotesi di abuso*, in "Responsabilità Civile e Previdenza", 2014, 05, pp. 1460 ss.
- Cocozza F., *Accentramento e decentramento nell'Amministrazione della pubblica istruzione*, in "Rivista trimestrale di diritto pubblico", 1975, pp. 1007 ss.
- Coduti D., *La disciplina sulle vaccinazioni obbligatorie alla prova di forma di stato e forma di governo*, in "Rivista Aic", n. 3/2018, pp. 1 ss.
- Cordiano A., *Dal principio dell'ascolto all'autodeterminazione dispositiva del minore: il consenso informato in pediatria*, in "Comparazione e diritto civile", 2012, pp. 1 ss.

- Crisafulli V., *Autonomia e libertà nella scuola*, in "Rivista giuridica della scuola", 1965, pp. 23 ss.
- Cuocolo F., *Principi di diritto costituzionale*, Milano, Giuffrè, 1996.
- Daniele N., *La pubblica istruzione*, Milano, Giuffrè, 1986.
- Daniele N., *Istituzioni di diritto scolastico*, Milano, Giuffrè, 1981.
- Dapas A., Viola L., *Il dirigente scolastico nell'era della «buona scuola»*, in "Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni" (II), 2015, 01, pp. 83 ss.
- D'Atena A., *Lezioni di diritto costituzionale*, Torino, Giappichelli, 2001.
- De Simone S., *Sistema del diritto scolastico italiano*, Milano, 1973.
- De Simone S., *Il diritto scolastico nella costituzione italiana*, Milano, Giuffrè, 1968.
- De Simone S., Salazar M., *La nuova scuola italiana*, I Vol., Milano, Giuffrè, 1983.
- De Vergottini G., *Diritto costituzionale*, Padova, Cedam, 1997.
- Dogliotti M., *La potestà dei genitori e l'autonomia del minore*, Milano, Giuffrè, 2007.
- Dogliotti M., *Filiazione naturale e affidamento condiviso*, in "Famiglia e diritto", 2006, pp. 403 ss.
- Fiorentino S., *Integrazione ed inclusione sociale: modelli a confronto*, in M. Striano, *Pratiche educative per l'inclusione sociale*, Milano, FrancoAngeli, 2010, pp. 38 ss.
- Franchi G., *L'istruzione come sistema*, Milano, Giuffrè, 1984.
- Giacobbe E., *Il prevalente interesse del minore e la responsabilità genitoriale. Riflessioni sulla riforma "Bianca"*, in "Diritto di Famiglia e delle Persone" (II), 2014, 02, pp. 817 ss.
- Gorassini A., *La responsabilità genitoriale come contenuto della potestà*, in Bianca M. (a cura di), *Filiazione. Commento al decreto attuativo*, Milano, Giuffrè, 2014, pp. 91 ss.
- Greco A., *L. 67/2006: tutela inibitoria e risarcitoria per i soggetti disabili vittime di discriminazioni*, in "Responsabilità civile e previdenza", 2007, 01, pp. 243 ss.
- Haberle P., *Le libertà fondamentali nello Stato costituzionale*, Roma, Carocci, 2005.
- Joppke C., in *Beyond the wall of separation: Religion and the American state in comparative perspective*, "International Journal of Constitutional Law", Volume 14, Issue 4, 1 October 2016, pp. 984 ss.
- Kyritsis D., Tsakyrakis S., *Neutrality in the classroom*, in "International Journal of Constitutional Law", Volume 11, Issue 1, 1 January 2013, pp. 200 ss.
- Lamarque E., *Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale*, Milano, Franco Angeli, 2016.
- Lillo P., *Libertà del minore nella sfera educativa e religiosa*, in "Il diritto di famiglia e delle persone", 2009, 04, pp. 1921 ss.
- Litwak E., Meyer H. J., *School, Family, and Neighborhood: The Theory and Practice of School-Community Relations*, New York, Columbia University Press, 1974.
- Matone S., Fasano A., *I conflitti della responsabilità genitoriale*, Milano, Giuffrè, 2013.
- Mazziotti di Celso M., *Studio (diritto allo)*, in "Enciclopedia Giuridica", Roma, Treccani, 1993, XXX vol., pp. 1 ss.
- Montecchiari T., *La potestà dei genitori*, Milano, Giuffrè, 2007.
- Moro F., *Handicap e scuola: 25 anni di integrazione dei soggetti disabili*, Milano, FrancoAngeli, 2001.

- Morozzo della Rocca P., *Responsabilità genitoriale e libertà religiosa*, in "Il diritto di famiglia e delle persone", 2012, 04, pp. 1707 ss.
- Mortati C., *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova, Cedam, 1969.
- Movsesian M. L., *Crosses and Culture: State-Sponsored Religious Displays in the US and Europe*, in "Oxford Journal of Law and Religion", Volume 1, Issue 2, 1 October 2012, pp. 338 ss.
- Mura A., *Artt. 33-34*, in Branca G. (a cura di), "Commentario della Costituzione italiana", Roma-Bologna, Zanichelli, 1976, pp. 210 ss.
- Ospitali G., *Il diritto all'istruzione e allo studio nello stato italiano*, Padova, Cedam, 1978.
- Paladin L., *Diritto Costituzionale*, Padova, Cedam, 1991.
- Patruno F., Freni F., *Dinamiche sociali ed esperienza giuridica nell'evoluzione del sistema di diritto di famiglia*, in "Giurisprudenza di merito", 2004, 7-8, pp. 1581 ss.
- Pennekamp M., Freeman E. M., *Toward a Partnership Perspective: Schools, Families, and School Social Workers*, in "Children & Schools", Volume 10, Issue 4, 1 July 1988, pp. 246 ss.
- Perlingieri P., Stanzione P., *Minore età e potestà dei genitori*, in P. Perlingieri, *Manuale di diritto civile*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2008.
- Perrone B. (a cura di), *Istituzioni pubbliche e garanzie del cittadino*, Milano, Giuffrè, 2009.
- Perrone B. (a cura di), *Realtà e prospettive dell'obiezione di coscienza. I conflitti degli ordinamenti*, Milano, Giuffrè, 1992.
- Politi F., *La tutela della dignità dell'uomo quale principio fondamentale della Costituzione Repubblicana*, in Aa. Vv., *Studi in onore di Franco Modugno*, III, Napoli, Editoriale Scientifica, 2011, pp. 2670 ss.
- Porcelli M., *La responsabilità genitoriale alla luce delle recenti modifiche introdotte dalla legge di riforma della filiazione*, in "Diritto di Famiglia e delle Persone" (II), 2014, 04, pp. 1628 ss.
- Pototschnig U., *Un nuovo rapporto fra amministrazione e scuola*, in "Rivista giuridica della scuola", 1975, pp. 250 ss.
- Pototschnig U., *Istruzione (diritto alla)*, in "Enciclopedia del diritto", XXIII vol., Milano, Giuffrè, 1973, pp. 96 ss.
- Pototschnig U., *Insegnamento, istruzione, scuola*, in "Giurisprudenza costituzionale", 1962, pp. 361 ss.
- Recinto G., *Legge n. 219 del 2012: responsabilità genitoriale o astratti modelli di minori di età?*, in "Diritto di Famiglia e delle Persone" (II), 2013, 04, pp. 1475 ss.
- Rescigno G. U., *Corso di diritto pubblico*, Bologna, Zanichelli, 2010.
- Ricolfi L., Sciolla L., *Senza padri né maestri*, Bari, De Donato, 1980.
- Ridola P., *Diritti di libertà e costituzionalismo*, Torino, Giappichelli, 1997.
- Ringelheim J., *State Religious Neutrality as a Common European Standard? Reappraising the European Court of Human Rights Approach*, in "Oxford Journal of Law and Religion", Volume 6, Issue 1, 1 February 2017, pp. 24 ss.
- Rolla G., *Manuale di diritto pubblico*, Torino, Giappichelli, 2000.
- Rondanini L., *Ragazzi disabili a scuola. Percorsi e nuovi compiti*, Dogana, Maggioli, 2011.
- Ruscello F., *Crisi della famiglia e affidamenti familiari: il nuovo art. 155 c.c.*, in "Diritto di famiglia e delle persone", 2007, I, pp. 265 ss.

- Ruscello F., *La tutela dei figli nel nuovo affidamento condiviso*, in "Famiglia e diritto", 2006, pp. 625 ss.
- Ruscello F., *La responsabilità genitoriale. I controlli. Art. 330-335*, Milano, Giuffrè, 2006.
- Sacks A., Watnick B., *Family-School Partnership Increases School Readiness*, in "Children & Schools", Volume 23, Issue 3, 1 July 2001, pp. 188 ss.
- Scabini E., Rossi G. (a cura di), *Le parole della famiglia, Studi interdisciplinari sulla famiglia*, Milano, Vita e Pensiero, 2006.
- Scaglione F., *Ascolto, capacità e legittimazione del minore*, in "Diritto di Famiglia e delle Persone" (II), 2014, 01, pp. 426 ss.
- Scalisi V., *Il diritto del minore alla "bigenitorialità" dopo la crisi o la disgregazione del nucleo familiare*, in "Famiglia e diritto", 2007, pp. 520 ss.
- Sergio G., *Potestà versus responsabilità genitoriale. La sofferta evoluzione della regolazione giuridica dei rapporti tra genitori e figli*, in Pane R. (a cura di), *Nuove frontiere della famiglia. La riforma della filiazione*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2014, pp. 81 ss.
- Sesta M., *La famiglia tra funzione sociale e tutele individuali*, in "Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile", 2017, 02, pp. 567 ss.
- Sesta M., *L'emersione del diritto alla bigenitorialità nella crisi della famiglia*, Milano, Giuffrè, 2016.
- Sesta M., *Le nuove norme sull'affidamento condiviso*, in "Famiglia e diritto", 2006, pp. 377 ss.
- Spatuzzi A., *Il conflitto d'interessi nella responsabilità genitoriale*, in "Diritto di Famiglia e delle Persone" (II), 2015, 04, pp. 1496 ss.
- Stanzione P., *Lo statuto del minore (commento al disegno di legge 12 gennaio 1994, n. 1792)*, in "Famiglia e diritto", 1994, pp. 351 ss.
- Stanzione P., *Diritti fondamentali dei minori e potestà dei genitori*, in "Rassegna di diritto civile", 1980, pp. 437 ss.
- Teresi F., *Le istituzioni repubblicane. Manuale di diritto costituzionale*, Torino, Giappichelli, 2002.
- Tommaseo F., *L'interesse dei minori e la nuova legge sull'affidamento condiviso (nota a Trib. Firenze, 22 aprile 2006)*, in "Famiglia e diritto", 2006, pp. 295 ss.
- Vadalà V., *La tutela della disabilità*, Milano, Giuffrè, 2009.
- Valitutti S., *Il diritto allo studio*, Roma, Armando, 1977.
- Valitutti S., *Scuola e libertà*, Firenze, Le Monnier, 1974.
- Vivirito Pellegrino M., *Diritto dei minori alle relazioni familiari e sistema rimediabile tipico*, in "Dir. Fam. e Pers" (II), 2017, 04, pp. 1322 ss.
- Winters W., Maluccio A., *School, Family, and Community: Working Together to Promote Social Competence*, in "Children & Schools", Volume 10, Issue 4, 1 July 1988, pp. 207 ss.
- Zucca L., *Lautsi: A Commentary on a decision by the ECtHR Grand Chamber*, in "International Journal of Constitutional Law", Volume 11, Issue 1, 1 January 2013, pp. 218 ss.

Received: July 8, 2018

Revisions received: July 16, 2018/July 21, 2018

Accepted: September 7, 2018